SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 219/L

LEGGE 23 dicembre 2000, n. **388.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

00G0441

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 220/L

LEGGE 23 dicembre 2000, n. **389.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003.

00G0440

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 221

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 2000.

Certificazioni del bilancio di previsione 2001 delle province, dei comuni e delle comunità montane.

00A15673

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 17 ottobre 2000, n. **390.**

Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalità di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Considerato che l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 492 del 1998, dispone che, con l'eccezione della concessione di mutui per i film ammessi al Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, gli interventi statali in favore delle imprese operanti nel settore della cinematografia consistono esclusivamente in contributi in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari e che, a tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalità di erogazione dei contributi;

Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione delle modifiche normative sopravvenute, le disposizioni relative agli interventi in favore dell'esercizio cinematografico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 15961 del 26 settembre 2000;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153, di seguito definito «decreto-legge», le modalità di intervento del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come «il Ministero», per agevolare:

a) la trasformazione, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, in particolare ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sulla abolizione delle barriere architettoniche;

b) la installazione e ristrutturazione di impianti e servizi accessori alle sale, e la installazione di casse automatiche computerizzate;

c) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero eroga contributi in conto interessi sui contratti di mutuo stipulati dalle imprese italiane di esercizio cinematografico con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, anche in assenza della convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Con proprio decreto il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce ogni anno, nell'ambito della parte del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata al cinema, la quota da destinare all'esercizio cinematografico, per le finalità di cui al comma 1.

4. Ai fini del presente regolamento, il numero dei posti delle sale cinematografiche è individuato con riferimento a quanto autorizzato dalle commissioni provinciali di vigilanza.

Art. 2.

Misura del contributo

1. Il contributo in conto interessi è concesso, nei limiti di cui all'articolo 3, con riferimento ad un contratto di mutuo di durata non superiore a dieci anni e per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento finanziato, ovvero al 90 per cento, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 3, del decreto-legge.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali determina con proprio decreto, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, la misura del contributo in conto

interessi da erogarsi in termini percentuali rispetto al tasso di riferimento per il credito industriale, vigente al momento della stipula del contratto di mutuo.

3. Il contributo di cui alla comma 1 è maggiorato fino ad un terzo, purché non superi gli importi massimi di cui a tale comma, per i seguenti interventi:

a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) sale cinematografiche ubicate nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri storici delle città capoluogo di provincia.

Art. 3.

Parametri quantitativi

1. Ai fini della concessione dei contributi per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, di capienza non inferiore a centocinquanta posti, l'ammontare massimo del costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, è formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, ed è così stabilito:

a) importo base di lire 1.300 milioni ed importo aggiuntivo di lire 250 milioni, con il massimale complessivo di lire 3.000 milioni, per le sale di nuova edificazione;

b) importo base di lire 900 milioni ed importo aggiuntivo di lire 200 milioni con il massimale complessivo di lire 2.500 milioni, per le sale derivanti dalla trasformazione e adattamento di immobili preesistenti;

c) importo base di lire 500 milioni ed importo aggiuntivo di lire 120 milioni con il massimale complessivo di lire 1.800 milioni, per il ripristino di sale non più in esercizio.

2. Ai fini della concessione del contributo per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, l'ammontare massimo del costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, è formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ciascuna delle sale costituenti il complesso, purché di capienza non inferiore a cento posti, ed è così stabilito:

a) importo base di lire 1.800 milioni ed importo aggiuntivo di lire 850 milioni, con il massimale complessivo di lire 12.000 milioni, per le multisale di nuova edificazione;

b) importo base di lire 1.500 milioni ed importo aggiuntivo di lire 700 milioni, con il massimale complessivo di lire 6.000 milioni, per le multisale derivanti dalla trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o adattamento di immobili preesistenti.

3. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i massimali di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento e la relativa spesa può essere riconosciuta in misura non eccedente la metà dell'importo totale ammesso a fruire del contributo. Gli importi ed i massimali previsti dal comma 1 sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione per spettacoli teatrali.

4. Ai fini della concessione del contributo per investimenti intesi all'adeguamento strutturale, tecnologico, ambientale delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'ammontare massimo del costo ammissibile è formato da un importo base di lire 500 milioni e da un importo aggiuntivo di lire 150 milioni per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, con il massimale complessivo di lire 1.300 milioni.

5. Le sale di cui all'articolo 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al precedente comma 1, con il massimale di spesa riconoscibile di lire 250 milioni.

6. Per la realizzazione e per l'adeguamento tecnico e strutturale delle arene cinematografiche i massimali di spesa ammissibili sono stabiliti nella misura del 50 per cento di quelli indicati, rispettivamente, nei commi 1 e 4.

7. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi possono essere concessi con riferimento ad una spesa di lire 3.500 milioni, inclusi gli eventuali lavori di adeguamento.

8. La concessione del contributo può essere reiterata con riferimento ad una stessa sala, fino al raggiungimento del massimale di costo ammissibile nel corso di un triennio decorrente dalla prima assegnazione. In ogni altro caso le domande possono essere considerate solo dopo che si sia esaurito l'ammortamento del precedente mutuo.

9. Salvo quanto previsto dal comma 5, i contributi in conto interessi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non inferiore a 400 milioni di lire.

Art. 4.

Domanda di contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Dipartimento dello spettacolo del Ministero entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno, e comunque entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo. Alla domanda devono essere allegate:

a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale il

richiedente attesta la titolarità dell'esercizio, la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti di cui si compone, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, nonché i dati dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio;

b) copia autentica del contratto di mutuo;

c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini di cui al comma 1 sono perentori.

Art. 5.

Procedimento

1. Il Dipartimento dello spettacolo provvede ad istruire le istanze secondo i seguenti criteri di priorità:

a) interventi in sale cinematografiche ubicate nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinino con comuni egualmente sprovvisti;

c) interventi in sale cinematografiche ubicate nei centri storici delle città capoluogo di provincia;

d) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti e confinanti con comuni aventi anch'essi popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti;

e) tutti gli altri interventi, per ordine cronologico di ricezione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, salva la necessità di adempimenti istruttori che comportano la sospensione del termine, il capo del Dipartimento dello spettacolo provvede alla concessione del contributo sugli interessi, ovvero a comunicare all'interessato il rigetto della istanza, con i motivi della decisione assunta.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 non possono disporre, per ciascun anno, interventi complessivamente superiori alla quota fissata con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3. Le domande per le quali le disponibilità finanziarie annuali non sono in tutto o in parte sufficienti, acquisiscono automatica priorità per l'attribuzione del contributo, a valere sugli stanziamenti dell'anno successivo.

Art. 6.

Liquidazione del contributo

1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al soggetto beneficiario, al soggetto finanziatore ed al soggetto gestore dei fondi pubblici destinati al cinema.

2. Per la liquidazione del contributo, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno i soggetti finanziatori inviano al soggetto gestore dei fondi pubblici una comunicazione attestante l'avvenuto incasso di ciascuna rata di ammortamento o l'avvenuto pagamento degli interessi sulla parte eventualmente rinnovata del finanziamento in base alla legge, ed un estratto conto per ogni singolo mutuo ammesso a fruire del contributo riferito all'ultimo giorno del trimestre precedente, con l'indicazione del debito per capitale all'inizio ed alla fine del trimestre, della data e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel periodo considerato.

3. La liquidazione del contributo è effettuata a favore del beneficiario, direttamente all'istituto finanziatore, entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna delle comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 7.

Contributi in conto capitale

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 10, del decreto-legge, e per le finalità ivi indicate, in alternativa ai contributi in conto interessi di cui all'articolo 1, sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superano l'importo di lire 250 milioni.

2. I contributi di cui alla comma 1 non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.

3. Le domande di contributo devono essere presentate al Dipartimento dello spettacolo, entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori o dall'acquisto dei beni mobili, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*;

b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesta l'effettuazione delle opere o degli acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi.

4. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmessi al soggetto gestore dei fondi pubblici per il cinema perché provveda alla concreta erogazione del contributo, dopo le verifiche di competenza.

5. I soggetti che hanno presentato domanda dopo il 1° settembre 1999, e per i quali non sia stato già erogato il contributo, possono ripresentarla, in conformità a quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Controlli e sanzioni

1. Il Dipartimento dello spettacolo procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo.

2. Con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, è disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente regolamento, e comunque:

a) in caso di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4 o di documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e fermo il disposto del comma 4;

b) in caso di mancato completamento degli interventi oggetto del contributo nel termine contrattualmente previsto per l'ammortamento integrale del finanziamento, riferibile al destinatario.

3. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.

4. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994, recante «Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico»; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1994, n. 87;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1994, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 7 dicembre 1971 relativo alle modalità di utilizzazione e gestione del Fondo d'intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico", e successive modificazioni»;

c) il decreto ministeriale 7 dicembre 1971 recante: «Modalità di utilizzazione e gestione del Fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico e norme sulla disciplina relativa alla richiesta ed all'assegnazione dei finanziamenti e dei contributi in conto capitale previsti dalla legge stessa»;

d) il decreto ministeriale 14 maggio 1981, recante: «Modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, ed interventi in favore dell'esercizio cinematografico»;

e) il decreto ministeriale 30 ottobre 1985, recante: «Modalità di utilizzazione e gestione del Fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera *b)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento, per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi, in favore dell'esercizio cinematografico»;

f) il decreto ministeriale 4 dicembre 1985, recante: «Determinazione dei massimali di mutuo ammissibili alla concessione di contributi sugli interessi sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per l'ammodernamento delle sale teatrali di pubblico spettacolo»;

g) il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1° settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1999, n. 258, recante: «Modifica della determinazione dell'ammontare dei costi ammissibili per i contributi in conto capitale a favore dell'esercizio cinematografico».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2000

Il Ministro: MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000
Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 145

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, così dispone:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209.

— La legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: «Interventi a favore del credito cinematografico», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1971, n. 261.

— L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così dispone:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

— Gli articoli 16 e 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, così recitano:

«Art. 16. — 1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge.

2. *(Omissis).*

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del Fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del muto vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del Fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del Fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

5-*bis*. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-*bis*.».

«Art. 20. — 1. Sul Fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 17.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costitisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.».

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998 (e corretto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1998).

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a riforma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.

— L'art. 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,

decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134», così dispone:

«Art. 11 *(Disposizioni finali)*. — 1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all'art. 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attività culturali può conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, è riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quell i di cui all'art. 31-*bis* della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalità di erogazione dei contributi.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, si veda la nota alle premesse.

— L'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così dispone:

«Art. 47 *(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)*. — 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul Fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato in favore dello spettacolo, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, si veda la nota alle premesse.

— Il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante: «Disposizioni generali sui Fondi strutturali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 26 giugno 1999, n. L161.

Nota all'art. 3:

— L'art. 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, così recita:

«5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.».

Note all'art. 4:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1998, n. 275.

— L'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, così dispone:

«3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

Nota all'art. 5:

— Per il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 7:

— Per l'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, si veda la nota alle premesse.

— Per la legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda la nota all'art. 4.

Nota all'art. 8:

— L'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così dispone:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

00G0433

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 24 ottobre 2000, n. **391.**

Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'articolo 11, comma 2, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione delle stesse disposizioni apportandovi le modifiche necessarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che individua le unità dirigenziali di livello non generale del Ministero e le relative competenze;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla integrale sostituzione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 giugno 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le tabelle di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 2.

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Ministro: LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 129

ALLEGATO

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UNITA' ORGANICA	TERMINE
Contratti di locazione di immobili adibiti a sede di servizi e rinnovo degli stessi	R.D. 2440/23 R.D. 827/24	Div. I	gg. 120
Erogazione fondi per ordini di accreditamento	R.D. 2440/23 R.D. 827/24 D.P.R. 718/79 D.P.R. 153/91 Legge 243/93	Div. I	gg. 40
Corsi di formazione e perfezionamento del Personale	R.D. 2440/23 R.D. 827/24 D.P.R. 748/72	Div. I	gg. 280
Pagamento spese: - postali e telegrafiche, casuali - per liti ed arbitraggi	R.D. 2440/23 R.D. 827/24 D.P.R. 153/91 D.P.R. 718/79 D.L. 29/93 Legge 243/93 D.P.R. 748/72	Div. I	gg. 60 gg. 120
Spese per manutenzione ed esercizio automezzi	R.D. 2440/23 R.D. 827/24 R.D. 746/26 D.P.R. 718/79 D.P.R. 153/91 D.L. 29/93	Div. I	gg. 30
Spese per manutenzione ed adattamento locali	R.D. 2440/23 R.D. 827/24 D.P.R. 718/79 D.L. 29/93 Legge 94/97 Legge 450/97 D.Lvo. 279/97 D.M. 29.01.99	Div. I	gg. 120
Approvazione Delibere I.C.E.	Legge 68/97 art. 4, c. 4	Div. I	gg. 30

TRATTAMENTO GIURIDICO

Autorizzazione part-time	Legge 554/88, art 7 DPCM 117/89 CCNL 1998-2001, art. 21 L. 662/96 - L. 140/97 D.L.vo 61/00	Div. II	gg. 30

Ricostruzione di carriera	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 120
Passaggi di livello (dalla conclusione delle procedure di riqualificazione)	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 90
Inquadramenti in applicazione CCNL	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 60
Inquadramenti in applicazione normativa sulla mobilità	D.P.C.M. 325/88 - Legge 106/ 89 - Legge 71/94	Div. II	gg. 120
Mutamento mansioni per idoneità fisica	D.P.R. 266/87, art. 29; P.P.C.M. 3.3.95, art. 22 ter	Div. II	gg. 90
Rilascio stati matricolari	T.U. 3/1957	Div. II	gg. 30
Riammissione in servizio	T.U. 3/1957, art. 132	Div. II	gg. 120
Collocamento in posizione di comando	T.U. 3/1957, artt. 56 e 57; D.P.R. 1077/70; L. 49/87, art. 16; L. 127/97	Div. II	gg. 30
Collocamento in posizione di fuori ruolo	T.U. 3/1957, art. 58; L. 1114/62; D.P.R. 16/67; D.P.R. 571/58; L. 127/97	Div. II	gg. 60
ASSUNZIONI			
Concorsi pubblici	T.U. 3/1957; DPR 487/94, 693/96 L. 449/97; D.L.vo 80/98	Div. II	
a) esame delle domande e nomina Commissione esaminatrice			gg. 120
b) adempimenti Commissione esaminatrice			gg. 180
c) approvazione graduatorie e nomine dei vincitori			gg. 30
Assunzioni obbligatorie	L. 104/92; D.P.R. 487/94; 693/96; 246/97; 68/99	Div. II	gg. 90
MOBILITA'			
Passaggio ad altra Amministrazione	D.L.vo 29/93, art. 33		gg. 90
Trasferimento di ruolo	T.U. 10.1.1957, art. 199		gg. 90
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO			
Dispensa	T.U. 3/1957, art. 129	Div. II	gg. 90
Decadenza dall'impiego	T.U. 3/1957, art. 127	Div. II	gg. 90

TRATTAMENTO ECONOMICO

Competenze fisse al Personale del Ministero	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 30
Competenze fisse al Ministro e Sottosegretari di Stato	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 30
Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto e Segreterie Particolari	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 30
Compensi accessori al Personale del Ministero (dalla conclusione della contrattazione)	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 30
Straordinario al Personale del Ministero	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 30
Straordinario agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 30
Corresponsione buoni pasto	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 30
Adempimenti di carattere previdenziale e fiscale	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 30

RILEVAZIONE PRESENZE

Congedi ordinari e straordinari, aspettative, permessi retribuiti e non retribuiti; permessi di studio	CCNL Comparto Ministeri	Div. II	gg. 30

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Collegio arbitrale di disciplina (dalla data dell'addebito)	D.L.vo 546/93, art. 27; P.P.C.M. 3.3.1995, art. 25; D.L.vo 29/93, art. 59	Div. II	gg. 120

MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE COMPETENZE
SPESE PER MISSIONI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI

Liquidazione spese per missioni	R.D. 2440/23- R.D. 941/26 D.P.R. 286/71-D.P.R.836/73 Legge 417/78-D.P.R. 513/78 D.P.R. Tesoro 24.5.1990 D.P.R. Tesoro 11.4.1985	Div. IV	gg. 60 (dalla data di ricezione della necessaria documentazione)

COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

Liquidazione spese per traduzioni e interpretariato	R.D. 2440/23 R.D. 827/24 D.P.R. 153/91	Div. IV	gg. 60 (dalla data di ricezione della necessaria documentazione)

SPESE INERENTI AI RAPPORTI CON RAPPRESENTANZE E DELEGAZIONI STRANIERE
SPESE DI RAPPRESENTANZA

Liquidazione spese di rappresentanza	R.D. 2440/23- R.D. 827/24 D.P.R. 537/73 D.P.R. 153/91	Div. IV	gg. 60 (dalla data di ricezione della necessaria documentazione)

CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE PER LE TARIFFE DOGANALI DI BRUXELLES

Liquidazione contributo	Legge 1016/52 Legge 407/80	Div. IV	gg. 60 (dalla data di ricezione della necessaria documentazione)

PROVVIDENZE E SERVIZI A FAVORE DEL PERSONALE, COMPRESO QUELLO DI QUIESCENZA, E DELLE LORO FAMIGLIE

Sussidi a favore del personale	R.D. 2440/23 - R.D. 827/24 T.U. 10.1.1957 n. 3 D.M. 24.6.1982	Div. IV	gg. 120 (dalla data di scadenza di presentazione delle domande)

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI

Liquidazione compensi ai membri di Comitati e Commissioni nonché di altre indennità ad estranei alla Amministrazione	R.D. 2440/23 - R.D. 827/24 Legge 888/50 D.P.R. 487/94 D.P.C.M. 23.3.1995	Div. IV	gg. 60 (dalla data di ricezione della necessaria documentazione)

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ORDINARIO E PRIVILEGIATO

Cessazione dal servizio per limiti di età con contestuale liquidazione del trattamento di quiescenza (solo se risulta definita la posizione giuridico-economica del cessando)	T.U. 1092/73 e succ. modif. e integr. D.P.R. 138/86, D.L.vo 503/92, Legge 537/93, Legge 335/95e succ. modif. e integrazioni	Div. IV	gg. 120
Cessazione rapporto d'impiego per: a) limiti di età, b) limiti di servizio, c) dimissioni e recesso, d) inabilità: - fino a richiesta accertamenti sanitari, - dal ricevimento esito accertamenti sanitari	D.P.R.3/1957, Legge 47/58 T.U. 1092/73 e succ. modif. e integr., D.Lvo 503/92, Legge 421/92, CCNL Dirigenti: Legge 335/95 e succ. modif. e integrazioni, Legge 449/97	Div. IV	gg. 60 gg. 60 gg. 60 gg. 30 gg. 30
Liquidazione del trattamento di quiescenza ordinario: a) comunicazione pensione provvisoria: - liquidazione, - riliquidazione b) pensioni definitive: - liquidazione, - riliquidazione	T.U. 1092/73, e succ. modif. e integr.; Legge 177/76, D.P.R. 138/86; D.Lvo 503/92 Legge 537/93; Legge 724/94; Legge 335/95 e succ. modif. e integrazioni, Legge 449/97	Div. IV	gg. 60 gg. 90 (dall'acquisizione dei dati definitivi sul tratta-

			mento giuridico nonché economico fondamentale ed accessorio)
Liquidazione e/o riliquidazione pensioni privilegiate	T.U. 1092/73 e succ. modif. e integrazioni, Legge 312/80, Legge 335/95 e succ. modif. e integrazioni	Div. IV	gg. 90 (dalla data del decreto definitivo di riconoscimento della causa di servizio e dal possesso di tutta la documentazione necessaria)
Pensioni di inabilità: - liquidazione pensione provvisoria - liquidazione pensione definitiva	Legge 335/95 e succ. modif. e integrazioni D.M.T. 187/97	Div. IV	gg. 30 (dalla data del provvedimento di cessazione dal servizio per inabilità gg.90 (dall'acquisizione dei dati definitivi sul trattamento giuridico nonché economico fondamentale ed accessorio)
Adempimenti finalizzati alla liquidazione del trattamento buonuscita ENPAS	D.P.R. 1032/73, Legge 87/94, Legge 140/97,	Div. IV	gg. 60
Adempimenti finalizzati alla riliquidazione del trattamento buonuscita ENPAS	D.P.R. 1032/73, Legge 87/94,	Div. IV	gg. 60 (dalla acquisizione dei dati definitivi sul trattamento giuridico economico
Provvedimento di liquidazione di interessi legali e/o rivalutazione monetaria per emolumenti arretrati: a) fino all'emanazione del provvedimento, b) fino alla richiesta fondi, c) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento	art. 1224 C.C. Legge 724/93 Legge 448/98	Div. IV	gg. 90 (dalla data di ricezione della necessaria documentazione) gg. 30 (dalla data di ricezione del provvedimento vistato dal competente Organo di controllo) gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi)

Liquidazione indennità UNA TANTUM e costituzione posizione assicurativa presso l'INPS: a) fino all'invio all'INPS degli atti per il benestare b) fino all'emanazione del provvedimento c) fino alla richiesta dei fondi al Tesoro d) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento	Legge 322/58 T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni Legge 177/76 D.Lvo 503/92 Legge 724/94	Div. IV	gg. 90 (dall'arrivo di ogni provvedimento e/o documento propedeutico previsto dalla normativa) gg. 30 (dall'arrivo del benestare INPS) gg. 20 (dalla ricezione del decreto registrato dalla Corte dei Conti gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi)
Liquidazione di indennità UNA TANTUM in luogo di pensioni da versare ad altri Enti previdenziali: a) fino alla richiesta di ricongiunzione b) fino all'emanazione del provvedimento c) fino alla richiesta dei fondi d) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento	T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni Legge 177/76 D.Lvo 503/92 Legge 724/94	Div. IV	gg. 30 gg. 40 (dall'arrivo di ogni provvedimento e/o documento propedeutico previsto dalla normativa) gg. 20 (dalla ricezione del decreto registrato dalla Corte dei Conti) gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi)
Liquidazione dell' indennità di cessazione agli estranei all'Amm.ne: a) fino all'emissione del provvedimento b) fino alla richiesta fondi c) dalla data di disponibilità dei fondi	D.L.C.P.S. 207/47 D.P.R. 246/48 T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni Legge 297/82 Legge 482/83 Legge 87/94	Div. IV	gg. 60 (dalla data di ricezione necessaria documentazione) gg. 30 dalla ricezione del decreto registrato dalla Corte dei Conti) gg. 30

RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO INDENNIZZO E DELLE SPESE DI CURA, RICOVERI E PROTESI

Riconoscimento di indennità come dipendente da causa di servizio	D.P.R. 3/57- D.P.R. 686/57 T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni Legge 834/81-Legge 472/87 D.P.R. 349/94	Div. IV	gg. 450 (termine finale indicato dall'art. 9 del D.P.R. 349/94)
Provvedimento di equo indennizzo	D.P.R. 3/57- D.P.R. 686/57 T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni Legge 472/87-Legge 312/80 D.P.R. 349/94 Legge 724/94-Legge 662/96	Div. IV	gg. 30 (dal ricevimento del parere del Comitato Pensioni privilegiate ordinarie
Liquidazione delle spese di cura, ricoveri e protesi: a) dal decreto di riconoscimento di causa di servizio e fino alla richiesta fondi b) dalla data di disponibilità dei fondi	D.P.R. 686/57 T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni	Div. IV	gg. 30 gg. 30

RICONOSCIMENTO SERVIZI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

Riscatti e computi ai fini pensionistici: a) periodo studi universitari b) servizio non di ruolo presso lo Stato o Enti pubblici c) periodi assicurativi Legge 29/79 d) ricongiunzione ex art. 113 e seguenti T.U. 1092/73 e) ricongiunzione ex leggi 544/88 e 45/90 f) riscatti periodi non coperti da contribuzioni	T.U. 1092/73 e successive modif. e integrazioni Legge 29/79 Legge 544/88 Legge 45/90 D.P.R. 104/93 D.Lvo 564/96 D.Lvo 184/97 D.Lvo 278/98	Div. IV	gg. 120 (dalla data di ricezione della documentazione necessaria da parte di altri Uffici, Amministrazioni od Enti previdenziali)
Adempimenti finalizzati al riscatto ai fini previdenziali: a) servizio non di ruolo b) studi universitari c) servizio militare	D.P.R. 1032/73 Legge 958/86 Legge 87/94	Div. IV	gg. 120 (dalla data di ricezione della documentazione necessaria da parte di altri Uffici, Amministrazioni od Enti)
Liquidazione del trattamento di fine rapporto con trasferimento fondi all'INPDAP (gestione ex ENPAS)	Legge 70/75 Legge 554/88 D.P.R. 104/93	Div. IV	gg. 180 (termine indicato dall'art. 15 del D.P.R. 104/93)

Riliquidazione del trattamento di fine rapporto con corresponsione agli interessati o con trasferimento fondi all'Ente previdenziale di destinazione:	Legge 70/75 Legge 75/80 Legge 482/83 Legge 87/94	Div. IV	
a) fino all'emanazione del provvedimento			gg. 30 (dall'acquisizione dei dati definitivi del trattamento giuridico - economico)
b) fino alla richiesta fondi			gg. 30 (dalla data di ricezione del provvedimento vistato dal competente Organo di controllo)
c) fino all'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento			gg. 30 (dalla data di disponibilità dei fondi)

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE E PER LA GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE
Definizione dei ricorsi contro il diniego di iscrizione o cancellazione degli Albi Nazionali di prodotti ortoflorofrutticoli	L. 25.1.66, n.31	DIV I	120 gg.
Autorizzazione alle case di spedizione per la rappresentanza degli esportatori iscritti agli Albi Nazionali di prodotti ortoflorofrutticoli	L. 25.1.66, n.31	DIV I	120 gg.

SETTORE AGRO-ALIMENTARE			
Svincolo e decreto di incameramento di cauzioni relative a certificati di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli.	Reg. CEE 3719/88 Reg. CEE 2220/85	DIV II	90 gg.
Decreto di revoca del Decreto di incameramento della cauzione	Reg. CEE 3719/88 Reg. CEE 2220/85	DIV II	90 gg.
Annullamento degli obblighi derivanti dai certificati di importazione e di esportazione a seguito del riconoscimento di causa di forza maggiore	Reg. CEE 3719/88	DIV II	90 gg.
Proroga della validità del certificato di importazione e di esportazione a seguito del riconoscimento di causa di forza maggiore	Reg. CEE 3719/88	DIV II	15 gg.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE
SETTORE TEMPORANEE			
Autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo (d'intesa con Minfinanze Dipartimento Dogane che emette il provvedimento finale entro 30 gg. dalla ricezione del provvedimento stesso, salvo eventuali nuove disposizioni)	Reg. (CE) 2913 del 12.10.92 Reg. (CE) 2454 del 2.7.93 T.U.L.D. D.P.R. 23.1.73 modificato con D.P.R. 5.8.81 n.499	DIV III	40 gg. se l'istanza va al Comitato TI e TE, altrimenti 10 gg. ca.
Autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo (d'intesa con Minfinanze Dipartimento Dogane che emette il provvedimento finale entro 30 gg. dalla ricezione del provvedimento stesso, salvo eventuali nuove disposizioni	Reg. (CE) 2913 del 12.10.92 Reg. (CE) 2454 del 2.7.93 T.U.L.D. D.P.R. 23.1.73 e modifiche	DIV III	40 gg. se l'istanza va al Comitato TI e TE, altrimenti 10 gg. ca.

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE
SETTORE MATERIALE AD ELEVATA TECNOLOGIA			
Autorizzazioni all'esportazione e al transito dei prodotti ad alta tecnologia catch-all	D.Leg.vo 89/97 del 24.2.97	Div. IV	150gg. (dei quali 90 gg. max richiesti per le attività del Comitato).
Autorizzazione all'importazione di prodotti chimici in tab. 1 (Convenzione armi chimiche)	Legge n. 496/95 del 18.11.95	Div. IV	150gg. (dei quali 90 gg. max richiesti per le attività del Comitato)
Autorizzazione e relativa iscrizione nel "registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale"	D.M. 12.6.98 n. 289	Div. IV	60 gg.
Rilascio certificati di importazione	Circ. Mincomes 5.6.91	Div. IV	15 gg.
Consultazioni	Reg. (CE) 3381/94 (GUCE L 367 del 31.12.94)	Div. IV	10 gg.
Notifiche dinieghi	Reg. (CE) 3381/94 (GUCE L 367 del 31.12.94) e LINEE GUIDA MTCR-NSG-G.A.-WA	Div. IV	60 gg
Procedimento d'autorizzazione all'esport verso IRAQ (OIL for food)	Reg. (CE) n. 2465/96 del 17.12.96-Risoluzione ONU 661/90 e 986/95 -	Div. IV	60.gg. (salvo tempi maggiori richiesti dall'Amm.n e o dall'ONU)
Procedimento autorizzatorio in attuazione d'embarghi decretati da fonti internazionali comunitarie o nazionali	Reg. (CE) n. 2111/99 del 4.10.99 e reg. (CE) n. 1294/99 del 15.6.99	Div. IV	60 gg .(se non espressamente previsto dalle norme di riferimento)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE
SETTORE CITES			
Autorizzazioni all'importazione nel quadro dell Convenzione d Washington (CITES) concernente il commercio della flora e della fauna minacciata di estinzione	Reg. (CE) n. 338/97 del 9.12.96 (GUCE L 61 del 3.3.97) Reg. n.938 e n.939 del 26.5.97 (GUCE L 140 del 30.5.97) Reg. (CE) n.2307/97 del 18.11.97 (GUCE L 325 del 27.11.97) Reg. (CE) n. 2473/98 del 16.11.98 (GUCE L 308 del 18.11.98)	DIV VIII	10 gg.

DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UNITA' ORGANICA	TERMINE
Pareri sulla validità promozionale della attività di Enti locali e territoriali	Legge 59/97; D.L.vo 112/98; Circolare Minindustria 577784 del 14.5.98	Div. II	gg. 30
Approvazione Delibere ICE relative al programma promozionale, alla rete e al funzionamento	Legge 68/97	Div. II	gg. 30 (45 se è necessario un concerto)
Concessione dei contributi ad Istituti, Enti e Associazioni: per i progetti presentati e relativi all'anno di riferimento:	Legge 1083/54	Div. III	
a) affidamento;			prima dell'inizio della manifestazione
b) decreti di impegno;			entro l'anno in cui si tiene l'iniziativa
c) decreti di liquidazione;			entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto
Concessione dei contributi annuali a consorzi e società consortili all'esportazione:	Legge 83/89	Div. III	
a) esame dei progetti da realizzare nell'anno di riferimento;			entro il 30 giugno
b) decreti di liquidazione			entro il 30 novembre
Concessione dei contributi annuali a consorzi agro alimentari e turistico alberghieri: - decreti di liquidazione del contributo riferito a progetti realizzati e approvati nell'anno precedente	Legge 394/81, art. 10	Div. III	entro il 30 novembre

Concessione dei contributi annuali alle Camere di commercio italiane all'estero: a) decreti di riconoscimento; b) esame dei progetti da realizzare nell'anno di riferimento; c) decreti di liquidazione dei contributi per i progetti realizzati e approvati nell'anno precedente	Legge 518/70	Div. III	 entro 180 giorni dal ricevimento della domanda entro 30 giorni dalla ricezione della domanda entro il 30 novembre
Decreti di iscrizione all'Albo delle Camere di commercio italo estere in Italia	Legge 580/93	Div. III	entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione
Collaborazione con i Paesi PECO: a) decreti di concessione; b) decreti di anticipazione; c) decreti di liquidazione	Legge 212/92 D.M. 319/99 - art. 5 - art. 7, punto 4 D.M. 394/97	Div. IV	entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della gestione dei fondi assegnati in bilancio entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza entro 120 giorni dalla presentazione del rendiconto

SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI E DEGLI STUDI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	UNITA' ORGANICA	TERMINE
Liquidazione spese per acquisto di libri e pubblicazioni	Legge annuale di bilancio	Div. IV	gg. 60

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, concernente: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1994, n. 168.

— Il comma 2 dell'art. 11 del citato decreto n. 454 del 1994, recita: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994.

— Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente l'individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1999.

— Il comma 3, dell'art. 1 del citato decreto n. 454 del 1994 recita: «I procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun provvedimento dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'unità organizzativa competente e della fonte normativa. Per i provvedimenti il cui procedimento non trovi indicazione nelle tabelle allegate lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» recita: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 3, dell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 454 del 1994 si veda nelle note alle premesse.

00G0435

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiardo, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Poggiardo (Lecce) ed il sindaco nella persona dell'ing. Aurelio Gianfreda;

Considerato che, in data 10 ottobre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiardo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele Marcuccio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Poggiardo (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Aurelio Gianfreda.

Il citato amministratore, in data 10 ottobre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3491/13.1/ Gab del 31 ottobre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggiardo (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele Marcuccio.

Roma, 29 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A15644

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Fara in Sabina, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fara in Sabina (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fara in Sabina (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisa Cortesi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fara in Sabina (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 novembre 2000, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Rieti, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2296/13.1.27 Gab. del 22 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fara in Sabina (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luisa Cortesi.

Roma, 7 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A15732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Diso, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Diso (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Diso (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Romeo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Diso (Lecce), rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 novembre 2000, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3618/13.1/Gab. del 14 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Diso (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Romeo.

Roma, 7 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A15733

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 22 dicembre 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza per la provincia di Terni colpita dall'evento sismico del 16 dicembre 2000 e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi calamitosi nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio ambientali ed idriche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che in data 16 dicembre 2000 il territorio della provincia di Terni è stato interessato da un evento sismico che ha causato danni alle infrastrutture pubbliche ed ai beni di proprietà pubblica e privata, ed in particolare ai beni culturali;

Considerato che la natura e l'intensità dell'evento calamitoso ha causato difficoltà al tessuto economico e sociale della zona interessata;

Ritenuto di adottare, con urgenza, ogni utile iniziativa finalizzata al superamento dell'emergenza in atto nel territorio della provincia di Terni e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1999, 18 giugno 1999, 21 luglio 1999, 27 agosto 1999, 3 settembre 1999, 27 ottobre 1999, 5 novembre 1999, 15 novembre 1999, 5 gennaio 2000, 11 gennaio 2000, 25 febbraio 2000 è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza: nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio ambientale; nel territorio del comune di Gallicchio (Potenza) per il dissesto idrogeologico verificatosi nel mese di maggio 1998; nel territorio del comune di Goro (Ferrara) colpito nel mese di giugno 1997 da una eccezionale proliferazione di alghe; nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di Teramo colpito dagli eventi alluvionali del giorno 9 luglio 1999; nel territorio del comune di Cefalù (Palermo) interessato da incendi boschivi che hanno determinato diffusi e consistenti dissesti idrogeologici nei giorni 10 e 11 agosto 1999; nel territorio della città di Palermo, in conseguenza dell'evento verificatosi in data 27 agosto 1999 che ha causato il parziale crollo di uno stabile ubicato nella zona di Monte Pellegrino; per gli eventi meteorologici che hanno dato luogo a fenomeni alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici e che hanno colpito nel periodo dal 20 al 22 settembre il territorio della provincia di Genova, dal 30 settembre al 1° ottobre il territorio della provincia di Piacenza e dal 20 al 26 ottobre 1999 il territorio delle provincie di Genova, La Spezia, Imperia, Parma, Piacenza e Alessandria; per il dissesto idrogeologico con conseguenti movimenti franosi che ha interessato il territorio del comune di Melfi nei giorni 24 e 25 luglio 1999, per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Palermo e Trapani, per gli eventi metereologici che hanno dato luogo a fenomeni alluvionali verificatesi nei giorni 20 e 21 settembre 1999 nel territorio delle province di Vicenza e Belluno, nei giorni 20 e 21 ottobre 1999 nelle province di Massa Carrara e Lucca; per gli eventi alluvionali con conseguente dissesto idrogeologici in alcuni comuni della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999; per le violente mareggiate che nei giorni 27 e 28 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle regioni Calabria, Campania, Liguria e Toscana; per le situazioni di emergenza derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che dal 5 al 9 ottobre 1998 hanno colpito il territorio delle regioni Veneto e Lombardia e nel comune di Niscemi nel mese di ottobre 1997;

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state deliberate per fronteggiare situazioni di crisi derivanti da calmità naturali o altri eventi che per intensità ed estensione hanno necessariamente richiesto l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Viste le richeste avanzate dalle amministrazioni interessate e dagli organi preposti alla gestione straordinaria che evidenziano la necessità di definire gli interventi già avviati al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto che sia, pertanto necessario proseguire ed intensificare gli interventi straordinari ricorrendo nei casi di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato ed è prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza per la provincia di Terni colpita dall'evento sismico del giorno 16 dicembre 2000 e nei territori interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa; è altresì, prorogato fino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
BIANCO

00A15844

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2000.

Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari: approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi alle imposte, tasse e sanzioni non espressamente indicate nello stesso articolo, individuate con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, secondo il quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con modalità diverse dal contante, definite con uno o più decreti del Ministro delle finanze;

Considerata l'opportunità di definire le modalità tecniche con le quali è effettuato il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visti gli articoli 3, comma 2, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ai sensi del quale le disposizioni normative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che il Ministro delle finanze adotta esclusivamente provvedimenti che siano espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme su perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la

domanda di annotazione, nonché le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico, presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione;

Considerato che, in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, nonché dagli articoli 2 e 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, occorre tra l'altro approvare il modello unico informatico e stabilire le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico, unitamente a copia dell'atto, e degli altri dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le informazioni per il pagamento dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione, relative agli atti per i quali è utilizzata la procedura telematica;

c) «adempimento»: la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale, di singoli atti relativi a diritti sugli immobili;

d) «utenti»: i pubblici ufficiali di cui all'art. 10, lettera *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

e) «file»: l'archivio elettronico che contiene i dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, relativi ad uno o più atti inerenti ad un singolo utente.

Art. 2.

Approvazione del modello unico informatico e delle modalità di trasmissione

1. È approvato il modello unico informatico con le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 contenenti le informazioni da trasmettere telematicamente.

2. Sono approvate le modalità tecniche per la trasmissione dei dati riportate nell'allegato 2.

Art. 3.

Controlli di trasmissione

1. La trasmissione non si considera effettuata qualora il file cui si riferisce sia scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione;

b) file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle modalità tecniche di cui all'allegato 2;

c) mancata o erronea indicazione degli estremi identificativi necessari per il pagamento di cui all'art. 10.

2. La trasmissione non si considera effettuata relativamente al singolo atto, qualora le informazioni non rispondano ai requisiti riportati nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

Capo II

TRASMISSIONE TELEMATICA DI ATTI NON IMPLICANTE L'IMPIEGO DELLA FIRMA DIGITALE

Art. 4.

Abilitazione al servizio telematico

1. Gli utenti sono abilitati alla trasmissione dei file relativi agli atti le cui copie non sono integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, secondo le modalità indicate nei commi successivi.

2. Gli utenti presentano domanda di abilitazione all'ufficio del territorio competente in relazione alla loro sede, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione finanziaria.

3. L'ufficio, verificata l'identità e la qualifica dell'utente e la regolarità della domanda, rilascia l'attestazione di abilitazione, la cui copia controfirmata dal richiedente è acquisita agli atti, nonché le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.

4. L'abilitazione ha effetto dal giorno lavorativo successivo al rilascio.

Art. 5.

Revoca dell'abilitazione

1. L'abilitazione al servizio telematico è revocata, su segnalazione degli organi competenti, per sospensione o cessazione della pubblica funzione.

2. Il provvedimento di revoca è notificato al soggetto abilitato.

Art. 6.

Trasmissione tramite soggetti autorizzati

1. Gli utenti possono avvalersi, per la sola trasmissione dei dati richiesti per l'esecuzione dell'adempimento per via telematica, di soggetti autorizzati dall'amministrazione finanziaria su segnalazione dei competenti organi istituzionali nazionali di categoria degli utenti, ovvero, in assenza di questi, degli organi comunque competenti per territorio.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a soggetti che siano in possesso di adeguate capacità tecniche, economiche e finanziarie, e che operino nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, limitandosi al trattamento dei dati per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario.

3. L'autorizzazione alla trasmissione dei dati è revocabile in caso di gravi irregolarità nell'utilizzo del servizio telematico.

4. Gli utenti danno comunicazione all'amministrazione finanziaria della scelta del soggetto autorizzato di cui intendono avvalersi e di eventuali variazioni della stessa.

Art. 7.

Codice di autenticazione dei file

1. Il file da trasmettere all'amministrazione finanziaria è corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l'identità dell'utente e l'integrità delle informazioni.

2. Il codice di autenticazione è il risultato della procedura telematica basata su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota solo al soggetto abilitato, e una pubblica, nota almeno al soggetto abilitato e all'amministrazione, che permette di verificare la provenienza e l'integrità del file.

3. In caso di perdita, di impossibilità di utilizzo o di uso improprio da parte di terzi della chiave privata, l'utente presenta apposita comunicazione al competente ufficio del territorio, che provvede tempestivamente alla disattivazione ed alla sostituzione della stessa.

4. Il codice di autenticazione è apposto dall'amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute, utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota anche all'utente.

Art. 8.

Ricevute di trasmissione dei file e di registrazione

1. L'amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione del file contenente i dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, mediante ricevuta resa contestualmente disponibile per via telematica nella quale sono indicati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dal soggetto abilitato e quello attribuito dall'amministrazione finanziaria;

c) il numero degli atti contenuti nel file;

d) il numero degli atti registrati, il relativo numero di repertorio, nonché la data, il numero di registrazione e l'ufficio delle entrate competente;

e) il numero degli atti scartati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed il loro repertorio, nonché il motivo dello scarto;

f) l'importo per cui viene disposto il prelievo da parte dell'amministrazione finanziaria, ovvero l'importo dichiarato come versato con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La ricevuta di cui al comma precedente non è prodotta nei casi di cui all'art. 3, comma 1.

3. L'amministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica, entro dieci giorni lavorativi dall'invio dei dati, il file contenente l'attestazione del versamento della somma autoliquidata, eseguito secondo le modalità del successivo art. 10, comma 1.

Art. 9.

Esecuzione dell'adempimento

1. La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati sono ricevuti.

2. Le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, si considerano presentate nel momento della consegna del titolo allo sportello di accettazione, successivo a quello in cui i dati sono ricevuti.

3. L'amministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica agli utenti il file contenente gli esiti dell'elaborazione delle volture, per ciascun ufficio del territorio.

Art. 10.

Modalità di pagamento telematico

1. Gli utenti effettuano il pagamento dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione attraverso addebito sul conto corrente, bancario o postale, disposto direttamente dall'amministrazione finanziaria.

2. Per consentire i pagamenti di cui al comma 1, le banche e le Poste italiane S.p.a. stipulano con il Ministero delle finanze apposita convenzione. Nel caso in cui il conto corrente sia intrattenuto con banca non convenzionata, è consentito, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio telematico, il pagamento secondo le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. L'amministrazione finanziaria richiede il pagamento della maggiore imposta e degli eventuali interessi moratori e sanzioni dovuti ai sensi dell'art. 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, determinati dagli uffici in sede di controllo dell'autoliquidazione, o dispone il prelievo delle relative somme a fronte dell'assenso comunicato, per via telematica, dagli utenti.

4. Qualora ricorra l'ipotesi di compensazione delle somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, i notai evidenziano il credito nel file da trasmettere per l'esecuzione dell'adempimento.

Art. 11.

Utilizzo del servizio telematico

1. L'utilizzo del servizio telematico è garantito dalle ore 4 alle ore 22 nei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi.

2. L'amministrazione finanziaria può in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso dandone preventiva comunicazione.

Art. 12.

Irregolare funzionamento del servizio telematico

1. Si considera irregolare funzionamento del servizio telematico l'interruzione dello stesso per un periodo superiore alle tre ore nell'arco temporale giornaliero di erogazione.

2. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'amministrazione finanziaria garantisce comunque l'eseguibilità degli adempimenti, anche mediante presentazione su supporto informatico, all'ufficio competente in relazione alla sede dell'utente, dei dati necessari per l'esecuzione dell'adempimento.

Art. 13.

Oneri economici

1. L'utilizzazione del servizio telematico da parte degli utenti, nonché lo scambio di dati e informazioni tra gli uffici delle entrate e del territorio, sono effettuati senza oneri economici per l'amministrazione finanziaria, tranne quelli relativi al funzionamento del proprio servizio informativo.

Art. 14.

Disposizioni di attuazione

1. Con successivi decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio telematico di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
ROMANO

Il direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze
PICARDI

Il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia
HINNA DANESI

```
<!-- ============================================================ -->
<!-- Modello Unico DTD
     Trasmissione telematica degli atti immobiliari
     VERSIONE:  1.0
     DATA:      01 dicembre 2000                                  -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  Struttura gerarchica:
   DatiTelematico
      |______ChiaveFile
      |          |____CodiceFiscalePU
      |          |____PubblicoUfficiale
      |          |____Controllo
      |          |____ProgressivoInvio
      |______(PagamentoTelematico | PagamentoF24)
      |______(IntegrazioneDebito | CompensazioneCredito)?
      |______Adempimento*
            |_________ChiaveAdempimento
            |            |____PrimoNumeroRepertorio
            |            |____SecondoNumeroRepertorio?
            |            |____CodiceFiscalePU
            |
            |_________DatiTitolo
            |            |____Titolo
            |            |____Allegati*
            |
            |_________DatiConvenzione*
            |            |____Convenzione
            |            |____TributiTerritorio
            |            |____UnitaNegoziali*
            |            |____DatiAssociazione+
            |            |____(Trascrizione | Iscrizione | Annotazione)?
            |            |____DatiQuadroD?
            |            |____DatiVolture*
            |
            |_________DatiImmobile*
            |            |____ImmobileUT
            |            |____(ImmobileU | ImmobileT)
            |            |____QuoteFrazionate?
            |            |____DatiIndirizzo?
            |            |____DatiInvim?
            |            |____EstremiPrecedenti*
            |
            |_________DatiSoggetto+
            |            |____(SoggettoF |SoggettoN)
            |            |____DomicilioEletto?
            |            |____ResidenzaSede?
            |
            |_________DatiConiugeNonComparente*
            |            |____SoggettoF
            |
            |_________DatiSoggettoNonComparente*
            |            |____(SoggettoF | (SoggettoN, ResidenzaSede))
            |            |____DirittiReali
            |
            |_________DatiSoggettoRappresentante*
            |            |____(SoggettoF |SoggettoN), ResidenzaSede))
            |
            |_________DatiNegozio*
            |            |____InfoTassazione
```

```
                    |____Agevolazione?
                    |____Tassazione*
                    |____(CreditoImpostaOriginario |
                          CreditoImpostaUtilizzato)?
          |
          |_________TestoAtto?
                    |____TestoLibero
                    |____PrimoNumeroRepertorio
                    |____SecondoNumeroRepertorio?
                    |____TestoLibero
                    |____CodiceFiscalePU
                    |____TestoLibero
                                                                   -->
<!-- ============================================================

      Elementi del file
      Il file contiene le informazioni per il pagamento e la
      compensazione delle imposte, le richieste di registrazione,
      le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di
      annotazione e di voltura catastale, il prospetto degli
      allegati e il testo integrale degli atti
                                                                   -->
<!-- ============================================================
      Dati identificativi del File

      CodUfficioEntrate: codice dell'Ufficio delle Entrate presso
      il quale si richiede la registrazione dell'atto
      Alfanumerico 3 caratteri

      ProgressivoInvio: identificativo alfanumerico dell'invio

      CodicefiscalePU: codice fiscale del pubblico ufficiale che
      ha redatto l'atto ed e' abilitato alla trasmissione telematica
      Alfanumerico 16 caratteri

      PubblicoUfficiale
      Tipo PU: 1 = notaio, 2 = altro pubblico ufficiale
      DenominazionePU: cognome e nome ovvero denominazione
      del pubblico ufficiale
      Alfabetico 50 caratteri
      Comune: sede del pubblico ufficiale (nota al Sistema)
      Alfabetico 50 caratteri
      Provincia
      Alfabetico  2 caratteri
      Indirizzo: indirizzo del pubblico ufficiale
      Alfanumerico 50 caratteri
      Cap: Numerico 5 caratteri

      Controllo: impostato dal Sistema quando vengono eseguiti i
      programmi di controllo forniti dal Ministero delle Finanze

      Dati relativi al pagamento telematico

      CodiceFiscale: codice fiscale dell'intestatario del conto di
      addebito
      Alfanumerico 16 caratteri

      CodiceABI: codice ABI della banca o posta destinataria delle
      disposizioni di pagamento
```

Numerico 5 caratteri
CodiceCAB: codice Cab dello sportello della banca destinataria delle disposizioni di addebito
Numerico 5 caratteri

Divisa: divisa utilizzata per l'importo di ciascuna disposizione di pagamento
L = Lire, E = Euro

NumeroContoCorrente: numero di conto corrente sul quale deve essere addebitato l'importo della disposizione di pagamento
Alfanumerico 12 caratteri

NumeroCin: carattere di controllo delle coordinate bancarie secondo lo standard ABI
Alfanumerico 1 carattere

Dati relativi al pagamento cartaceo

PagamentoF24: pagamento effettuato utilizzando il modello F24 cartaceo. Per ogni atto deve essere utilizzato un modello cartaceo.

CodiceFiscale: codice fiscale del soggetto che effettua il versamento
Alfanumerico 16 caratteri

CodAttoF24: Numerico di 11 caratteri:
- per i pagamenti a seguito di controllo sull'autoliquidazione, indicare il "codice atto" riportato sulla richiesta;
- per i pagamenti in autoliquidazione riportare il "codice atto" così determinato:
  - posizione 1-9: numero di repertorio numerico;
  - posizione 10 : settore di pagamento = 5;
  - posizione 11 : carattere di controllo calcolato secondo l'algoritmo utilizzato per la Partita IVA.

CodiceABI: codice ABI della banca o posta destinataria delle disposizioni di pagamento
Numerico 5 caratteri
CodiceCAB: codice Cab dello sportello della banca destinataria delle disposizioni di addebito
Numerico 5 caratteri

Divisa: divisa utilizzata per l'importo di ciascuna disposizione di pagamento
L = Lire, E = Euro

Imposte: imposte versate distinte in tributi e importi

DataPagamentoF24: data del pagamento nel formato ggmmaaaa

CompensazioneCredito: qualora ricorra l'ipotesi di compensazione di somme versate in eccesso, indicare le imposte di cui si chiede la compensazione, gli estremi degli atti o delle note che hanno originato il credito e le imposte su cui si intende far valere il credito.

```
      EstremiAtto
      TipoAtto: A = atto
      CodUffRegistro: codice dell'ufficio delle entrate presso
      il quale e' stato registrato l'atto
      Alfanumerico 3 caratteri
      Anno:  anno di registrazione
      Numerico 4 caratteri
      SerieVolume: alfanumerico 2 caratteri
      NumRegistrazioneUno: numerico 6 caratteri
      NumRegistrazioneDue: numerico 3 caratteri

      EstremiNota
      TipoNota: T = Trascrizione, I = Iscrizione, A = Annotazione
      CodiceConservatoria: codice della conservatoria presso
      la quale e' stata eseguita la formalita'
      Numerico 4 caratteri
      NumRG: numero di registro generale
      Numerico 6 caratteri
      NumRP: numero di registro particolare
      Numerico 6 caratteri
      Data: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

      IntegrazioneDebito: pagamento telematico dei maggiori tributi
      e degli eventuali interessi e sanzioni, dovuti a seguito
      del controllo  dell'autoliquidazione; indicare
      il "codice atto" riportato sulla richiesta di pagamento,
      i tributi e gli importi per i quali si autorizza l'addebito
      automatico.

      RiferimentoDebito
      CodiceAttoRichiesta : numerico 11 caratteri
      ImportoDebito: numerico 13 caratteri
      DataNotificaRichiesta: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)     -->
<!-- ========================================================== -->
<!--                                                            -->
<!ELEMENT Telematico (DatiTelematico)>
<!ELEMENT DatiTelematico
((ChiaveFile, (PagamentoTelematico | PagamentoF24)),
(CompensazioneCredito | IntegrazioneDebito)?, Adempimento*)>
<!ATTLIST DatiTelematico
      CodUfficioEntrate CDATA #REQUIRED>
<!--                                                            -->
<!ELEMENT ChiaveFile (CodiceFiscalePU,PubblicoUfficiale,Controllo)>
<!ATTLIST ChiaveFile
      ProgressivoInvio CDATA #REQUIRED>
<!--                                                            -->
<!ELEMENT CodiceFiscalePU (#PCDATA)>
<!ELEMENT PubblicoUfficiale EMPTY>
<!ATTLIST PubblicoUfficiale
      TipoPU (1 | 2) #REQUIRED
      DenominazionePU CDATA #REQUIRED
      Comune CDATA #REQUIRED
      Provincia CDATA #REQUIRED
      Indirizzo CDATA #IMPLIED
      Cap CDATA #IMPLIED>
<!--                                                            -->
<!ELEMENT Controllo (#PCDATA)>
<!--                                                            -->
```

```
<!ELEMENT PagamentoTelematico EMPTY>
<!ATTLIST PagamentoTelematico
      CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
      CodiceABI CDATA #REQUIRED
      CodiceCAB CDATA #REQUIRED
      Divisa (L | E) #REQUIRED
      NumeroContoCorrente CDATA #REQUIRED
      NumeroCin CDATA #REQUIRED>
<!--                                                           -->
<!ELEMENT PagamentoF24 (Imposte)+>
<!ATTLIST PagamentoF24
      CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
      CodAttoF24 CDATA #REQUIRED
      CodiceABI CDATA #REQUIRED
      CodiceCAB CDATA #REQUIRED
      DataPagamentoF24 CDATA #REQUIRED
      Divisa (L | E) #REQUIRED>
<!--                                                           -->
<!ELEMENT CompensazioneCredito (Imposte+, EstremiAtto*, EstremiNota*)>
<!ELEMENT IntegrazioneDebito (Imposte+, RiferimentoDebito+)>
<!ELEMENT Imposte EMPTY>
<!ATTLIST Imposte
      CodTributo CDATA #REQUIRED
      Importo CDATA #REQUIRED>
<!--                                                           -->
<!ELEMENT EstremiAtto (Imposte*)>
<!ATTLIST EstremiAtto
      TipoAtto (A | S) #REQUIRED
      CodUffRegistro CDATA #REQUIRED
      Anno CDATA #REQUIRED
      SerieVolume CDATA #REQUIRED
      NumRegistrazioneUno CDATA #REQUIRED
      NumRegistrazioneDue CDATA #IMPLIED>
<!--                                                           -->
<!ELEMENT EstremiNota (Imposte+)>
<!ATTLIST EstremiNota
      TipoNota (T | I | A) #REQUIRED
      CodiceConservatoria CDATA #REQUIRED
      NumRG CDATA #REQUIRED
      NumRP CDATA #REQUIRED
      Data CDATA #REQUIRED>
<!--                                                           -->
<!ELEMENT RiferimentoDebito EMPTY>
<!ATTLIST RiferimentoDebito
      CodiceAttoRichiesta CDATA #REQUIRED
      ImportoDebito CDATA #REQUIRED
      DataNotificaRichiesta CDATA #REQUIRED>
<!--                                                           -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Per adempimento si intende la registrazione, la trascrizione,
      l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonche'
      la voltura catastale, di singoli atti relativi a diritti sugli
      immobili. I dati dell'adempimento sono composti da:
      chiave adempimento, dati generali dell'atto, dati della
      convenzione, dati degli immobili, dati dei comparenti e/o dei
      soggetti non comparenti e/o dei rappresentanti, dati dei
      negozi giuridici, e testo integrale dell'atto.
                                                               -->
<!-- ============================================================     -->
```

```
<!--                                                         -->
<!ELEMENT Adempimento
(ChiaveAdempimento, DatiTitolo, DatiConvenzione*, DatiImmobile*,
 DatiSoggetto+, DatiConiugeNonComparente*,DatiSoggettoNonComparente*,
 DatiSoggettoRappresentante*, DatiNegozio*, TestoAtto?)>
<!--                                                         -->
<!-- ============================================================      -->
<!--  Chiave adempimento: e' composta dal codice fiscale
      del pubblico ufficiale e dal repertorio dell'atto.

      PrimoNumeroRepertorio: numerico 7 caratteri
      SecondoNumeroRepertorio: numerico 5 caratteri. Ammesso solo in
      presenza del primo numero
                                                             -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                         -->
<!ELEMENT ChiaveAdempimento
(PrimoNumeroRepertorio, SecondoNumeroRepertorio?, CodiceFiscalePU)>
<!ELEMENT PrimoNumeroRepertorio (#PCDATA)>
<!ELEMENT SecondoNumeroRepertorio (#PCDATA)>
<!--                                                         -->
<!-- ============================================================      -->
<!--  Dati del titolo

      Elaborazione: indicare quali sono gli uffici interessati
      dall'adempimento
            E = solo Ufficio delle Entrate
            T = solo Uffici del Territorio
            C = Uffici delle Entrate e del Territorio

      Divisa: divisa con la quale si esprimono tutti gli importi
      dell'adempimento (L = Lire, E = Euro)

      Descrizione: forma del titolo, secondo quanto indicato
      nella Circolare n.128/T del 2 maggio 1995
      Alfabetico 61 caratteri

      DataAtto: data di stipula dell'atto nel formato ggmmaaaa

      Prospetto degli allegati: documenti e dei certificati a corredo
      dell'atto. La documentazione originale e' conservata dal
      pubblico ufficiale
      Codice Allegato:
        01 Dichiarazione Invim
        02 Spese inerenti la dichiarazione Invim
        03 Planimetria
        04 Estratto di mappa
        05 Certificato di destinazione urbanistica
        06 Procura
        07 Licenza edilizia
        08 Terreno edificabile
        09 Istanza della legge 154/88
        99 Altro - specificare la descrizione

      Numero allegati: numero di allegati per ogni tipologia
                       numerico 2 caratteri
      Descrizione: alfanumerico 50 caratteri
                                                             -->
<!-- ============================================================      -->
```

```
<!--                                                                   -->
<!ELEMENT DatiTitolo (Titolo, Allegati*)>
<!ATTLIST DatiTitolo
      Elaborazione (E | T | C) #REQUIRED
      Divisa (L | E) #REQUIRED>
<!ELEMENT Titolo EMPTY>
<!ATTLIST Titolo
      Descrizione CDATA #REQUIRED
      DataAtto CDATA #REQUIRED>
<!--                                                                   -->
<!ELEMENT Allegati EMPTY>
<!ATTLIST Allegati
      CodiceAllegato CDATA #REQUIRED
      NumeroAllegati CDATA #REQUIRED
      Descrizione CDATA #IMPLIED>
<!--                                                                   -->
<!-- ============================================================== -->
<!--  Dati convenzione
      E' obbligatorio inserire almeno una convenzione per ogni
      adempimento. Per ogni convenzione, se relativa ad atti
      immobiliari, sara' ricostruita la rispettiva
      nota di Trascrizione, Iscrizione o Annotazione secondo quanto
      stabilito nella Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995

      ProgressivoConvenzione: identificativo della convenzione
      Numerico 3 caratteri

      Convenzione
      TipoNota: T = Trascrizione, I = Iscrizione, A = Annotazione

      Specie, Descrizione e CodAtto: sono quelle previste nella
      Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995. Viene richiesta la
      descrizione dell'atto per esteso nel caso in cui non sia
      indicato un codice atto specifico ma la sola specie
      Specie: Alfabetico 40 caratteri
      Descrizione: Alfabetico 100 caratteri
      Codice atto:  Numerico 4 caratteri

      ProgressivoConvenzioneCollegata: identificativo della
      convenzione di riferimento per convenzioni che devono
      essere presentate insieme
      Numerico 3 caratteri

      DenominazioneRichiedente e IndirizzoRichiedente:
      Alfabetici 50 caratteri per ogni elemento

      CodiceConservatoria: codice degli Uffici del Territorio di
      destinazione (noto al Sistema)
      Numerico 4 caratteri

      TributiTerritorio
      Elemento per l'inserimento dei tributi di competenza
      dell'Ufficio del Territorio.
      Dati della tassazione
      Esenzione
        0 = convenzione non esente
        1 = convenzione esente dalle tasse ipotecarie
        2 = convenzione esente dalle imposte dovute per l'esecuzione
            della formalita'
```

```
        3 = convenzione esente
      Agevolazione
        0 = assenza di agevolazione
        1 = presenza di agevolazione
      Tassazione
        CodiceTributo: alfanumerico 4 caratteri
        Aliquota: numerico 2 caratteri, obbligatoria se non si
                  applicano tributi in misura fissa
        Importo: numerico 13 caratteri

      UnitaNegoziale: gruppo di immobili negoziati dallo stesso
      soggetto, per la stessa quota e lo stesso diritto
        IdUnitaNegoziale: identificativo dell'unita'negoziale
        Il formato ammesso e'
        "U" seguita da un numero di 4 caratteri (esempio U0002)

        IdImmobile: riferimento agli identificativi degli immobili
        che appartengono all'unita' negoziale (gli immobili devono
        essere presenti nell'adempimento)
                                                                -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                            -->
<!ELEMENT DatiConvenzione
((Convenzione, TributiTerritorio, UnitaNegoziali*,
DatiAssociazione+),
(DatiTrascrizione | DatiIscrizione | DatiAnnotazione)?,
DatiQuadroD?, DatiVolture*)>
<!ATTLIST DatiConvenzione
      ProgressivoConvenzione CDATA #REQUIRED>
<!--                                                            -->
<!ELEMENT Convenzione (CodiceConservatoria*)>
<!ATTLIST Convenzione
      TipoNota (T | I | A) #REQUIRED
      Specie CDATA #REQUIRED
      Descrizione CDATA #REQUIRED
      CodAtto CDATA #REQUIRED
      ProgressivoConvenzioneCollegata CDATA #IMPLIED
      DenominazioneRichiedente CDATA #IMPLIED
      IndirizzoRichiedente CDATA #IMPLIED>
<!--                                                            -->
<!ELEMENT CodiceConservatoria (#PCDATA)>
<!--                                                            -->
<!ELEMENT TributiTerritorio (Tassazione*)>
<!ATTLIST TributiTerritorio
      Esenzione (0 | 1 | 2 | 3) #REQUIRED
      Agevolazione (0 | 1) #REQUIRED>
<!--                                                            -->
<!ELEMENT UnitaNegoziali EMPTY>
<!ATTLIST UnitaNegoziali
      IdUnitaNegoziale ID #REQUIRED
      IdImmobile IDREFS #REQUIRED>
<!--                                                            -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  Dati associazione
      Rappresentano i legami esistenti tra soggetti ed unita'
      negoziali relativamente ai diritti reali oggetto
      della convenzione.

      IdUnitaNegoziale: riferimento agli identificativi delle
```

```
      unita' negoziali
      IdSoggetto: riferimento all'identificativo del soggetto
                                                            -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                        -->
<!ELEMENT DatiAssociazione (DatiTitolarita)>
<!ATTLIST DatiAssociazione
      IdSoggetto IDREF #REQUIRED
      IdUnitaNegoziali IDREFS #IMPLIED >
<!--                                                        -->
<!-- ============================================================      -->
<!--  Dati titolarita'
      E' obbligatorio indicare almeno la qualifica (a favore, contro,
      terzo datore, soggetto debitore non datore e soggetto a favore
      del quale esplica effetti l'annotazione), il codice e la
      descrizione del diritto secondo quanto stabilito nella
      Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995.

      IntestazioneCatastale: per associazioni di soggetti contro
      indica se il soggetto e' da mantenere o meno nella nuova
      intestazione catastale.
      0 = intestazione da mantenere/inserire al Catasto
      1 = cancella intestazione se presente al Catasto
                                                            -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                        -->
<!ELEMENT DatiTitolarita (Qualifica,DirittiReali)>
<!ATTLIST DatiTitolarita
      IntestazioneCatastale (0 | 1) #REQUIRED>
<!--                                                        -->
<!-- ============================================================      -->
<!--  Qualifica: e' la natura (a favore/contro) del soggetto per la
      singola associazione.
      Alfanumerico 30 caratteri
      TipoQualifica: alfabetico 2 caratteri

            Qualifica                      Tipo
            Venditore                       C
            Acquirente                      F
            Cedente                         C
            Cessionario                     F
            Donante                         C
            Donatario                       F
            Debitore ipotecario             C
            Creditore ipotecario            F
            Terzo Datore di Ipoteca         TD
            Nuovo Soggetto a Favore         N
            Debitore Non Datore             D
            Altra qualifica                 da specificare
                                            se F o C
                                                            -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                        -->
<!ELEMENT Qualifica EMPTY>
<!ATTLIST Qualifica
      Qualifica CDATA #REQUIRED
      TipoQualifica CDATA #REQUIRED>
<!--                                                        -->
<!-- ============================================================      -->
```

```
<!--  DirittiReali

      Quota
      Il valore massimo ammesso e' 999.999,999/999.999

      Diritto
      CodiceDiritto: codice del diritto oggetto della convenzione
      Alfanumerico 3 caratteri
      DescrizioneDiritto: decrizione del diritto
      Alfanumerico 40 caratteri

      RegimeConiugi: regime patrimoniale
      C = soggetto in regime di comunione legale
      S = soggetto in regime di separazione
      P = natura personale del bene
      D = soggetto in regime di comunione de residuo

      IdSoggetto: riferimento all'identificativo del soggetto con
      il quale il soggetto dell'associazione e' in comunione legale
                                                                  -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                              -->
<!ELEMENT DirittiReali EMPTY>
<!ATTLIST DirittiReali
      Quota CDATA #IMPLIED
      CodiceDiritto CDATA #IMPLIED
      Descrizione CDATA #IMPLIED
      RegimeConiugi CDATA #IMPLIED
      IdSoggetto IDREF #IMPLIED>
<!--                                                              -->
<!-- ============================================================      -->
<!--  Dati trascrizione
      Sono tutte le indicazioni relative alla convenzione o
      rapporto giuridico che si vuole rendere pubblico con il mezzo
      della trascrizione ed gli altri dati i quali, anche se non
      essenziali ai sensi degli articoli 2659 e 2660 c.c., sono pur
      sempre necessari per una piu' completa informazione sulle
      formalita' da trascrivere.

      ConvenzioneSoggettaVoltura: atti soggetti a voltura catastale
      0 = non soggetta
      1 = soggetta

      VolturaDifferitaCatastale: atti soggetti a voltura catastale
      differita ad altra data per cause connesse alla natura
      dell'atto
      0 = non differita
      1 = differita
      TermineDifferimento: data di differimento della voltura
      Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

      Condizione: atto soggetto a condizione sospensiva o
      risolutiva, la cui condizione viene descritta nell'elemento
      DatiQuadroD
      0 = assenza
      1 = presenza

      TerminiEfficaciaAtto: atto con termine di efficacia diverso
      da quello della data dell'atto medesimo
```

```
      0 =  assenza
      1 = presenza

      DataMorte: data della morte del de cuius
      Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
      SuccessioneTestamentaria: successione devoluta per testamento
      0 = assenza
      1 = presenza
      RinunciaTestamentaria: successione con morte o rinunzia
      dei chiamati
      0 = assenza
      1 = presenza

      FormalitaRiferimento
      Si indica quando si richiede una trascrizione in rettifica
      di una precedente formalita', la trascrizione di una
      dichiarazione di nomina quando resa oltre il termine di cui
      all'art. 1402 c.c., la trascrizione di atti che implichino
      aggiunzioni, modificazioni o ratifiche inerenti ad atti
      precedentemente trascritti, ovvero nella trascrizione degli
      atti di conferma di cui alla L. 28/2/85 n.47. Si indicano la
      data di trascrizione ed il numero assunto dalla precedente
      formalita' nella raccolta particolare

      PLquadroA, PLquadroB, PLquadroC: parti libere relative al
      titolo e convenzione, agli immobili, ai soggetti
      0 = assenza
      1 = presenza
                                                                  -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                              -->
<!ELEMENT DatiTrascrizione (FormalitaRiferimento?)>
<!ATTLIST DatiTrascrizione
      ConvenzioneSoggettaVoltura (0 | 1) #REQUIRED
      VolturaDifferitaCatastale (0 | 1) #REQUIRED
      TermineDifferimento CDATA #IMPLIED
      Condizione (0 | 1) #REQUIRED
      TerminiEfficaciaAtto (0 | 1) #REQUIRED
      DataMorte CDATA #IMPLIED
      SuccessioneTestamentaria (0 | 1) #REQUIRED
      RinunciaTestamentaria (0 | 1) #REQUIRED
      PLquadroA (0 | 1) #REQUIRED
      PLquadroB (0 | 1) #REQUIRED
      PLquadroC (0 | 1) #REQUIRED>
<!--                                                              -->
<!-- ============================================================      -->
<!--  Formalita di Riferimento
      Data: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
      RegistroParticolareUno: Numerico 6 caratteri
      RegistroParticolareDue: Numerico 3 caratteri
                                                                  -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                              -->
<!ELEMENT FormalitaRiferimento EMPTY>
<!ATTLIST FormalitaRiferimento
      Data CDATA #REQUIRED
      RegistroParticolareUno CDATA #REQUIRED
      RegistroParticolareDue CDATA #IMPLIED>
<!--                                                              -->
```

```
<!-- ============================================================     -->
<!--  Dati iscrizione
      Sono tutte le indicazioni relative all'ipoteca o al privilegio,
      previste dall'art. 2839 c.c. ed essenziali ai fini della valida
      costituzione della garanzia reale. Vengono, inoltre, richiesti
      altri dati i quali, anche se non essenziali ai sensi
      dell'art. 2839 c.c., sono stati ritenuti necessari in
      particolari situazioni ed in presenza di determinati tipi
      di iscrizione.

      Capitale: capitale iscritto
      Numerico 13 caratteri

      TassoInteresseAnn: tasso interesse annuale
      Alfanumerico 6 caratteri (nn,nnn)
      TassoInteresseSem: tasso interesse semestrale
      Alfanumerico 6 caratteri (nn,nnn)

      ImportoInteressi: importo degli interessi
      Numerico 13 caratteri

      SpeseInteressiMora:
      Numerico 13 caratteri

      Totale: importo totale della somma iscritta
      Numerico 13 caratteri

      ImportiTassiVariabili:
      0 = assenza
      1 = presenza

      ImportiValutaEstera:
      0 = assenza
      1 = presenza

      SommaIscritta: somma iscritta ad aumentare automaticamente
      0 = assenza
      1 = presenza

      CondizioneRisolutiva: ipoteca sottoposta a condizione
      risolutiva
      0 = assenza
      1 = presenza

      DurataEsigibilita: tempo di esigibilita' del credito
      Numerico 6 caratteri (aammgg)

      TermineIpoteca:  termine di estinzione dell'ipoteca diverso
      da quello previsto dal l'art. 2847 c.c.
      Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

      StipulaUnicoContratto:
      0 = assenza
      1 = presenza

      NumTitoliCredito: numero dei titoli d'ordine presentati al
      Conservatore
      Numerico 5 caratteri
```

```
          ElencoMacchinari:
          0 = assenza
          1 = presenza

          FormalitaRiferimento
          Si indica quando si richiede una iscrizione in rettifica o
          in estensione di una precedente formalita', ovvero quando si
          iscrive una ipoteca in ripetizione o in rinnovazione.
          Si indicano la data ed il numero della raccolta particolare
          della precedente iscrizione

          PLquadroA, PLquadroB, PLquadroC: parti libere relative al
          titolo e convenzione, agli immobili, ai soggetti
          0 = assenza
          1 = presenza
                                                                     -->
<!-- ============================================================       -->
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT DatiIscrizione (FormalitaRiferimento?)>
<!ATTLIST DatiIscrizione
          Capitale CDATA #REQUIRED
          TassoInteresseAnn CDATA #IMPLIED
          TassoInteresseSem CDATA #IMPLIED
          ImportoInteressi CDATA #IMPLIED
          SpeseInteressiMora CDATA #IMPLIED
          Totale CDATA #IMPLIED
          ImportiTassiVariabili (0 | 1) #REQUIRED
          ImportiValutaEstera (0 | 1) #REQUIRED
          SommaIscritta (0 | 1) #REQUIRED
          CondizioneRisolutiva (0 | 1) #REQUIRED
          DurataEsigibilita CDATA #IMPLIED
          TermineIpoteca CDATA #IMPLIED
          StipulaUnicoContratto (0 | 1) #REQUIRED
          NumTitoliCredito CDATA #IMPLIED
          ElencoMacchinari (0 | 1) #REQUIRED
          PLquadroA (0 | 1) #REQUIRED
          PLquadroB (0 | 1) #REQUIRED
          PLquadroC (0 | 1) #REQUIRED>
<!--                                                                 -->
<!-- ============================================================       -->
<!--  Dati annotazione
          Sono le indicazioni relative all'annotazione e le altre
          informazioni significative in determinate circostanze ed in
          determinati tipi di annotazione.

          VolturaCatastaleAttoOrig: esecuzione automatica della voltura
          catastale dell'atto originario
          0 = no voltura
          1 = si voltura

          FormalitaAnnotatata: si indica la formalita' da annotare

          Riduzione di somma e di ipoteca
          Si inseriscono questi elementi quando si vuole annotare la
          riduzione del capitale ovvero dell'ipoteca rispetto alle
          somme originariamente dovute o iscritte. La riduzione va
          evidenziata indicando la somma che si vuole ridurre
          e quella ridotta.
          RidSommaDovutaDa, RidSommaDovutaA, RidSommaIpotecaDa,
```

```
     RidSommaIpotecaA:
     Numerici  13 caratteri

     ValImmobiliLiberati: Numerico 13 caratteri
                                                                 -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                                                             -->
<!ELEMENT DatiAnnotazione (FormalitaAnnotata)>
<!ATTLIST DatiAnnotazione
     VolturaCatastaleAttoOrig (0 | 1) #REQUIRED
     RidSommaDovutaDa CDATA #IMPLIED
     RidSommaDovutaA CDATA #IMPLIED
     RidSommaIpotecaDa CDATA #IMPLIED
     RidSommaIpotecaA CDATA #IMPLIED
     ValImmobiliLiberati CDATA #IMPLIED>
<!--                                                             -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  FormalitaAnnotata                                          -->
<!--  Per la formalita' di riferimento da annotare
      si indicano il tipo, la data ed il numero della raccolta
      particolare della formalita' precedente.

      TipoNotaAnnotare:
      T = Trascrizione, I = Iscrizione, A= Annotazione,
      PA = PrivilegioAgrario, PM = Privilegio Minerario,
      PS = Privilegio Speciale
                                                                 -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                             -->
<!ELEMENT FormalitaAnnotata (FormalitaRiferimento)>
<!ATTLIST FormalitaAnnotata
      TipoNotadaAnnotare (T|I|A|PA|PM|PS) #REQUIRED>
<!--                                                             -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Dati quadro "D"
      Informazioni libere necessarie per una compiuta pubblicita'
      immobiliare
      Descrizione: Alfanumerico 70 caratteri
                                                                 -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                             -->
<!ELEMENT DatiQuadroD (Descrizione+)>
<!ELEMENT Descrizione (#PCDATA)>
<!--                                                             -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Dati volture
      Si tratta delle informazioni necessarie per sanare eventuali
      situazioni incongruenti, che si possono verificare in fase di
      voltura relativamente alla concordanza tra soggetti
      intestati al catasto e quelli risultanti nell'atto e nel caso
      di assenza dell'identificativo dell'immobile, oggetto della
      convenzione, nella base informativa catastale.

      VoltureMancanti: incongruenze nei soggetti
      IdentificativiInfo: elemento per l'inserimento
      dell'identificativo dei titoli mancanti  e/o dei protocolli
      per le volture che si presentano solamente al catasto.
      Il formato e' libero, ma si suggerisce di fornire i dati nel
      seguente ordine: tipo, descrizione, numero e data atto,
```

Rogante ovvero Ufficio Registro/Entrate
Alfanumerico 70 caratteri

UlterioriInfo: elemento per l'inserimento, in formato libero di tutte le altre informazioni che si ritengono utili per la corretta esecuzione della voltura, ivi compresi i passaggi intermedi intervenuti senza atti legali
Alfanumerico 70 caratteri

UltimoAttoMancante: identificativo completo dell'atto precedente. L'atto precedente puo' essere un atto generico, un atto notarile, una dichiarazione di successione e/o una voltura.

VolturaInfoSuccessione
Volume: Numerico 5 caratteri
Numero: Numerico 6 caratteri
Anno: Numerico 4 caratteri
CodiceUfficioRegistro: Alfanumerico 3 caratteri

VolturaInfoAttoNotarile
PrimoNumeroRepertorio: Numerico 7 caratteri
SecondoNumeroRepertorio: Numerico 5 caratteri
Data: Numerico 8 caratteri
Rogante: Alfanumerico 50 caratteri

VolturaInfoAtto
PrimoNumero: Numerico 7 caratteri
SecondoNumero: Numerico 5 caratteri
DataAtto: Numerico 8 caratteri
Rogante: Alfanumerico 50 caratteri

VolturaInfoNota
NumeroNota: Alfanumerico 8 caratteri
ProgressivoNota: Alfanumerico 3 caratteri
Anno: Numerico 4 caratteri

UnicoAttoMancante: indicazione se si tratta dell'unico atto mancante
0 = no atto unico
1 = atto unico

PassaggiIntermedi:
0 = ci sono passaggi intermedi
1 = non ci sono passaggi intermedi

PassaggiAttiLegali:
0 = non ci sono passaggi senza atti legali
1 = ci sono passaggi senza atti legali

AttiTecniciMancanti: incongruenze negli immobili
IdentificativiInfo: elemento per l'inserimento dell'identificativo delle dichiarazioni tecniche mancanti nella banca dati catastale.
Il formato e' libero, ma si suggerisce di fornire i dati nel seguente ordine: tipo, numero e data atto tecnico.
Alfanumerico 70 caratteri

ImmobileOriginario: se l'immobile oggetto della convenzione e'

```
      mancante nella banca dati catastale va indicato l'ultimo
      identificativo presente negli atti del Catasto, da cui deriva
      l'immobile oggetto della convenzione

      UlterioriInfo: elemento per l'inserimento, in formato libero
      di tutte le altre informazioni che si ritengono utili ai fini
      dell'esecuzione delle volture
      Alfanumerico 70 caratteri

      IdImmobile: riferimento all'identificativo dell'immobile
      cui appartengolo le informazioni della voltura

      IdSoggettoNonComparente: riferimento agli identificativi dei
      soggetti non intervenuti, ma indicati in atto. Tali soggetti
      possono essere necessari al completamento dell' intestazione
      catastale ovvero essere gli unici soggetti, quando la
      convenzione è priva dei soggetti a favore
                                                                   -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                               -->
<!ELEMENT DatiVolture (VoltureMancanti?,AttiTecniciMancanti?)>
<!ATTLIST DatiVolture
      IdImmobile IDREF #REQUIRED
      IdSoggettoNonComparente IDREFS #IMPLIED>
<!--                                                               -->
<!ELEMENT VoltureMancanti (IdentificativiInfo?, UltimoAttoMancante?,
UlterioriInfo?)>
<!ATTLIST VoltureMancanti
      PassaggiIntermedi (0 | 1) #REQUIRED
      PassaggiAttiLegali (0 | 1) #REQUIRED>
<!--                                                               -->
<!ELEMENT AttiTecniciMancanti (IdentificativiInfo?,ImmobileOriginario?,
 UlterioriInfo?)>
<!--                                                               -->
<!ELEMENT UltimoAttoMancante
((VolturaInfoSuccessione | VolturaInfoAttoNotarile | VolturaInfoAtto)?,
VolturaInfoNota?)>
<!ATTLIST UltimoAttoMancante
      UnicoAttoMancante (0 | 1) #REQUIRED>
<!--                                                               -->
<!ELEMENT UlterioriInfo (Descrizione+)>
<!ELEMENT IdentificativiInfo (Descrizione+)>
<!--                                                               -->
<!ELEMENT ImmobileOriginario (IdentificativoDefinitivo)>
<!ATTLIST ImmobileOriginario
      TipoCatasto (T | U) #REQUIRED
      Comune CDATA #IMPLIED
      Provincia CDATA #IMPLIED
      SezioneCensuaria CDATA #IMPLIED
      SezioneUrbana CDATA #IMPLIED>
<!--                                                               -->
<!ELEMENT VolturaInfoNota EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoNota
      NumeroNota CDATA #REQUIRED
      ProgressivoNota CDATA #IMPLIED
      Anno CDATA #REQUIRED>
<!--                                                               -->
<!ELEMENT VolturaInfoSuccessione EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoSuccessione
```

```
      Volume CDATA #REQUIRED
      Numero CDATA #REQUIRED
      Anno CDATA #REQUIRED
      CodiceUfficioRegistro CDATA #REQUIRED>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT VolturaInfoAttoNotarile EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoAttoNotarile
      PrimoNumeroRepertorio CDATA #REQUIRED
      SecondoNumeroRepertorio CDATA #IMPLIED
      Data CDATA #REQUIRED
      Rogante CDATA #REQUIRED>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT VolturaInfoAtto EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoAtto
      PrimoNumero CDATA #REQUIRED
      SecondoNumero CDATA #IMPLIED
      DataAtto CDATA #REQUIRED
      Rogante CDATA #REQUIRED>
<!--                                                                -->
<!-- ============================================================       -->
<!--  Dati immobile
      L'indicazione degli immobili e' obbligatoria per tutte le
      trascrizioni e le iscrizioni salvo i casi di formalita' con
      assenza di immobili di cui alla Circolare 128/T
      del 2 maggio 1995. Per le annotazioni, invece, gli immobili
      devono essere indicati nell'ipotesi di restrizione dei beni
      o di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca, secondo
      quanto previsto nella Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995.

      IdImmobile: identificativo dell'immobile.
      Il formato ammesso e'
      "I" seguito da un numero di 4 caratteri (esempio I0012)

      ImmobileUT: dati generali degli immobili urbani e dei terreni

      Comune: Alfanumerico 50 caratteri
      Provincia: Alfabetico 2 caratteri
      SezCensuaria: Alfanumerico 1 carattere

      FondoDS: D = Dominante, S = Servente

      PresenzaBI:
      0 = Immobile presente nella banca dati del Catasto
      1 = Immobile assente nella banca dati del Catasto

      Divisa: divisa con la quale si esprimono le rendite/redditi
      degli immobili (L = Lire, E = Euro)

      ImmobileU: immobile urbano deve essere indicato
      l'identificativo catastale definitivo oppure provvisorio
      ovvero transitorio.

      Definifivo/Transitorio
      SezioneUrbana: Alfanumerico 3 caratteri
      Foglio: Alfanumerico 4 caratteri
      ParticellaUno: Alfanumerico 5 caratteri
      ParticellaDue: Alfanumerico 4 caratteri
                    (solo per Transitorio e Catasto fondiario)
      SubalternoUno: Alfanumerico 4 caratteri
```

SubalternoDue: Alfanumerico 3 caratteri (solo per Transitorio)

Provvisorio/Transitorio
TipoDenuncia: P = Protocollo, S = Scheda, V = Variazione
NumeroDenunciaUno: Alfanumerico 5 caratteri
NumeroDenunciaDue: Alfanumerico 4 caratteri (solo perTransitorio)
AnnoDenuncia: Numerico 4 caratteri (aaaa)

Immobili graffati : qualora piu' particelle risultino tra loro graffate sono evidenziate dallo stesso ProgressivoImmobile e da ProgrGraffato sequenziale
Numerico 4 caratteri

DatiTerreno: sono i dati identificativi del terreno (Catasto T) su cui insiste il fabbricato, i cui identificativi catastali sono assenti nella banca dati informatizzata

ConsistenzaU
Immobili classati: si indica la consistenza catastale
ZonaCensuaria: Alfanumerico 3 caratteri
Categoria: Alfanumerico 3 caratteri (nota al Sistema)
Classe: Numerico 2 caratteri
SuperficieCatastale: il valore massimo ammesso e' 9999,99

La consistenza puo' essere espressa in metri quadrati e/o in numero dei vani per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo A; in metri quadrati e/o metri cubi per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo B; in metri quadrati per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo C.
Vani: il valore massimo ammesso e' 999,99
MetriQuadrati: il valore massimo ammesso e' 9999,99
MetriCubi: il valore massimo ammesso e' 9999,99

Rendita: rendita catastale iscritta negli atti del Catasto
Numerico 13 caratteri

InteresseSA: immobili di interesse storico e/o artistico
0 = No
1 = Si
Legge154: immobile per il quale si applica la legge 154/88
0 = No
1 = Si

Immobili non classati: si indica la natura
Natura: Alfanumerico 2 caratteri (nota al Sistema)

ImmobileT: terreno deve essere indicato l'identificativo catastale definitivo oppure transitorio.

Definifivo/Transitorio
Foglio: Alfanumerico 4 caratteri
ParticellaUno: Alfanumerico 5 caratteri
ParticellaDue: Alfanumerico 4 caratteri
(solo per Transitorio e Catasto fondiario)
SubalternoUno: Alfanumerico 4 caratteri

ConsistenzaT
Natura: Alfanumerico 2 caratteri (nota al Sistema)

```
          RedditoAgrario: reddito agrario iscritto negli atti del
          Catasto
          Numerico 13 caratteri

          RedditoDominicale: reddito dominicale iscritto negli atti
          del Catasto
          Numerico 13 caratteri

          TipoTerreno:
          0 = Terreno agricolo
          1 = Terreno non agricolo edificabile
          2 = Terreno non agricolo non edificabile
          3 = Pertinenza di fabbricato
          4 = Cava
      SuperficieTotale e SuperficieEdificabile (solo se parte della
      superficie totale. Si può esprimere in
          MetriQuadrati: Numerico 9 caratteri
         ovvero
          Ettari: Numerico 5 caratteri
          Are: Numerico 2 caratteri
          Centiare: Numerico 2 caratteri
                                                                    -->
<!-- ============================================================= -->
<!--                                                                -->
<!ELEMENT DatiImmobile (ImmobileUT,(ImmobileU|ImmobileT),
QuoteFrazionate?,DatiIndirizzo?,EstremiPrecedenti*,DatiInvim?)>
<!ATTLIST DatiImmobile
      IdImmobile ID #REQUIRED>
<!ELEMENT ImmobileUT EMPTY>
<!ATTLIST ImmobileUT
      Comune CDATA #REQUIRED
      Provincia CDATA #REQUIRED
      SezCensuaria CDATA #IMPLIED
      FondoDS CDATA #IMPLIED
      PresenzaBI (0 | 1) #REQUIRED
      Divisa (L | E) #REQUIRED>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT ImmobileU
(((IdentificativoDefinitivo, SezioneUrbana?) |
IdentificativoProvvisorio |
(IdentificativoTransitorioU, SezioneUrbana?) |
Graffati+), (DatiTerreno?, ConsistenzaU))>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT ImmobileT
((IdentificativoTransitorioT |
IdentificativoDefinitivo), ConsistenzaT)>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT IdentificativoDefinitivo EMPTY>
<!ATTLIST IdentificativoDefinitivo
      Foglio CDATA #REQUIRED
      ParticellaUno CDATA #REQUIRED
      SubalternoUno CDATA #IMPLIED>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT IdentificativoProvvisorio EMPTY>
<!ATTLIST IdentificativoProvvisorio
      TipoDenuncia (S | P | V) #REQUIRED
      NumeroDenunciaUno CDATA #REQUIRED
      AnnoDenuncia CDATA #REQUIRED>
```

```
<!--                                                              -->
<!ELEMENT IdentificativoTransitorioT
(IdentificativoDefinitivo, ParticellaDue)>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT IdentificativoTransitorioU
((IdentificativoDefinitivo, (ParticellaDue?, SubalternoDue?)) |
(IdentificativoProvvisorio, NumeroDenunciaDue))>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT ParticellaDue (#PCDATA)>
<!ELEMENT SubalternoDue (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumeroDenunciaDue (#PCDATA)>
<!ELEMENT SezioneUrbana (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT Graffati
(ProgGraffato, SezioneUrbana?,
(IdentificativoTransitorioU | IdentificativoDefinitivo))>
<!ELEMENT ProgGraffato (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT DatiTerreno (IdentificativoDefinitivo)>
<!ATTLIST DatiTerreno
      Comune CDATA #IMPLIED
      Provincia CDATA #IMPLIED
      SezCensuaria CDATA #IMPLIED>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT ConsistenzaU
(ImmobileClassato | ImmobileNonClassato)>
<!ATTLIST ConsistenzaU
      Rendita CDATA #IMPLIED
      InteresseSA (0 | 1) #REQUIRED
      Legge154 (0 | 1) #REQUIRED>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT ImmobileClassato (Vani|MetriQuadrati|MetriCubi)?>
<!ATTLIST ImmobileClassato
      ZonaCensuaria CDATA #IMPLIED
      Categoria CDATA #REQUIRED
      Classe CDATA #IMPLIED
      SuperficieCatastale CDATA #IMPLIED>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT ImmobileNonClassato EMPTY>
<!ATTLIST ImmobileNonClassato
      Natura CDATA #REQUIRED>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT Vani (#PCDATA)>
<!ELEMENT MetriQuadrati (#PCDATA)>
<!ELEMENT MetriCubi (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT ConsistenzaT (SuperficieTotale?, SuperficieEdificabile?)?>
<!ATTLIST ConsistenzaT
      Natura CDATA #REQUIRED
      RedditoAgrario CDATA #IMPLIED
      RedditoDominicale CDATA #IMPLIED
      TipoTerreno (0 | 1 | 2 | 3 | 4) #REQUIRED>
<!ELEMENT SuperficieTotale (Superficie)>
<!ELEMENT SuperficieEdificabile (Superficie)>
<!ELEMENT Superficie EMPTY>
<!ATTLIST Superficie
      MetriQuadrati CDATA #IMPLIED
      Ettari CDATA #IMPLIED
      Are CDATA #IMPLIED
```

```
     Centiare CDATA #IMPLIED>
<!--                                                             -->
<!-- ============================================================= -->
<!--  QuoteFrazionate
      Importi delle quote frazionate del capitale mutuato e della
      relativa ipoteca frazionata
      Capitale e Ipoteca: Numerici 13 caratteri                  -->
<!-- ============================================================= -->
<!ELEMENT QuoteFrazionate EMPTY>
<!ATTLIST QuoteFrazionate
      Capitale CDATA #IMPLIED
      Ipoteca CDATA #IMPLIED>
<!--                                                             -->
<!-- ============================================================= -->
<!--  Indirizzo degli immobili
      Per ogni immobile urbano si possono indicare al massimo 4
      indirizzi.
      Per i terreni si puo' fornire la localita' e/o la strada.
      CodiceIndirizzo: toponimo o codice dello stradario
      Numerico 3 caratteri
      Indirizzo: Alfanumerico 50 caratteri
      NumeroCivico: Alfanumerico 6 caratteri
      Interno: Alfanumerico 3 caratteri
      Piano: Alfanumerico 4 caratteri
      Lotto: Alfanumerico 2 caratteri
      Edificio: Alfanumerico 2 caratteri
      Scala: Alfanumerico 2 caratteri

      AggiornaIndirizzo: si imposta quando si vuole aggiornare
      l'indirizzo dell'immobile nella banca dati catastale, con
      quello inserito nei campi corrispondenti
      0 = Non aggiornare
      1 = Aggiornare
                                                                 -->
<!-- ============================================================= -->
<!ELEMENT DatiIndirizzo (IndirizzoImm+, Interno*, Piano*)>
<!ATTLIST DatiIndirizzo
      Lotto CDATA #IMPLIED
      Edificio CDATA #IMPLIED
      Scala CDATA #IMPLIED
      AggiornaIndirizzo (0 | 1) #REQUIRED>
<!ELEMENT IndirizzoImm (NumeroCivico*)>
<!ATTLIST IndirizzoImm
      CodiceIndirizzo CDATA #IMPLIED
      Indirizzo CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT NumeroCivico (#PCDATA)>
<!ELEMENT Interno (#PCDATA)>
<!ELEMENT Piano (#PCDATA)>
<!--                                                             -->
<!-- ============================================================= -->
<!--  EstremiPrecedenti
      L'elemento viene impostato ogni qualvolta un immobile
      viene identificato con dati catastali diversi da quelli
      indicati nella formalita'immediatamente precedente
      di trascrizione o iscrizione.
                                                                 -->
<!-- ============================================================= -->
<!ELEMENT EstremiPrecedenti
((IdentificativoDefinitivo,ParticellaDue?,SubalternoDue?)|
```

```
(IdentificativoProvvisorio,NumeroDenunciaDue?))>
<!ATTLIST EstremiPrecedenti
      ProgressivoEstremoPrecedente CDATA #REQUIRED
      TipoCatasto CDATA #IMPLIED
      Comune CDATA #IMPLIED
      Provincia CDATA #IMPLIED
      SezCensuaria CDATA #IMPLIED
      SezioneUrbana CDATA #IMPLIED>
<!--                                                              -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  Dati INVIM

      ImpostaINVIM: numerico 13 caratteri
      AbbattimentoINVIM: numerico 2 caratteri

      Agevolazione
      Tipo:
        - 0 assenza di agevolazioni
        - 1 agevolazione prima casa
        - 2 piccola proprieta' contadina
        - 6 immobile di interesse storico artistico
       - 99 agevolazione di altro tipo
      Descrizione:
      alfanumerico 50 caratteri, indicare solo per tipo = 99

      Dati della provenienza dell'immobile
      ValoreIniziale: numerico 13 caratteri
      DataIniziale: numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
      Diritto: numerico 2 caratteri
               01 = piena proprieta'
               02 = nuda proprieta'
               08 = usufrutto
      Quota: percentuale di proprietà nell'atto di provenienza.
             il valore massimo ammesso è 999.999,999/999.999
      ContributoMiglioria: numerico 13 caratteri
      ValoreFinale: valore dell'immobile al 31/12/1992 riferito
                    alla specifica provenienza, numerico 13 caratteri

      Spese
      Descrizione: alfanumerico 50 caratteri
      NumeroAllegati: numerico 2 caratteri
      Data: numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
      Importo: numerico 13 caratteri
                                                                  -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                                                              -->
<!ELEMENT DatiInvim (Provenienza+, Agevolazione?)>
<!ATTLIST DatiInvim
      ImpostaINVIM CDATA #REQUIRED
      AbbattimentoINVIM CDATA #IMPLIED>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT Provenienza (EstremiAtto, DatiProvenienza, Spese*)>
<!ELEMENT DatiProvenienza EMPTY>
<!ATTLIST DatiProvenienza
      ValoreIniziale CDATA #REQUIRED
      DataIniziale CDATA #REQUIRED
      Diritto CDATA #REQUIRED
      Quota CDATA #REQUIRED
      ContributoMiglioria CDATA #IMPLIED
```

```
      ValoreFinale CDATA #REQUIRED>
<!--                                                        -->
<!ELEMENT Spese EMPTY>
<!ATTLIST Spese
      Descrizione CDATA #REQUIRED
      NumeroAllegati CDATA #IMPLIED
      Data CDATA #REQUIRED
      Importo CDATA #REQUIRED>
<!--                                                        -->
<!-- ========================================================== -->
<!--  Dati soggetto
      Sono i soggetti a favore e contro i quali viene eseguita
      la formalita'. Si identificano con tutti i dati previsti dagli
      articoli 2659 e 2660 c.c. e, secondo quanto previsto nella
      Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995.

      IdSoggetto: identificativo del soggetto comparente in atto.
      Il formato ammesso e'
      "S" seguita da un numero di 4 caratteri (esempio S0023)

      IdSoggettoRappresentante: riferimento agli identificativi
      degli eventuali rappresentanti legali, tutori o curatori del
      soggetto comparente in atto

      Persona fisica
      CodiceFiscale: Alfanumerico 16 caratteri
      Cognome: Alfanumerico 50 caratteri
      Nome: Alfanumerico 50 caratteri
      Sesso: M = Maschio, F = Femmina
      DataNascita: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
      ComuneNascita: comune di nascita per i nati in Italia, ovvero
      per i nati all'estero, lo stato estero, indicando la
      provincia 'EE'
      Alfanumerico 50 caratteri
      Provincia: Alfabetico 2 caratteri
      StatoCivile: C = Coniugato in comunione,
      S = Coniugato in separazione, L = Stato libero

      IdConiugeNonComparente: riferimento all'identificativo del
      coniuge non comparente in atto

      Persona non fisica
      CodiceFiscale: Numerico 11 caratteri
      Denominazione: Alfanumerico 150 caratteri

      ResidenzaSede: questo elemento esprime la residenza o il
      domicilio di una persona fisica ovvero la sede legale di
      una persona non fisica.
      TipoDomicilio: solo per persona fisica
      0 = residenza
      1 = domicilio
      Stato: Alfanumerico 50 caratteri
      Comune: Alfanumerico 50 caratteri
      Provincia: Alfabetico 2 caratteri
      Indirizzo: Alfanumerico 50 caratteri
      Cap: Numerico 5 caratteri
      Indirizzoemail: indirizzo di posta elettronica
      Alfanumerico 50 caratteri
```

```
      Domicilio eletto: vedi ResidenzaSede

      DomicilioIpotecario: domicilio ipotecario eletto dal soggetto
      a favore
      Alfanumerico 50 caratteri
                                                                  -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                                                              -->
<!ELEMENT DatiSoggetto (DomicilioEletto?,ResidenzaSede?,
(SoggettoF|SoggettoN))>
<!ATTLIST DatiSoggetto
      IdSoggetto ID #REQUIRED
      IdSoggettoRappresentante IDREFS #IMPLIED>
<!--                                                              -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  Dati coniuge non comparente

      Sono informazioni necessarie per il completamento
      dell'intestazione catastale relative al soggetto non
      intervenuto, ma indicato in atto, a favore del quale si
      producono gli effetti dell'atto stesso.

      IdConiugeNonComparente: identificativo del coniuge non
      comparente in atto. Il formato ammesso e' "CN" seguito
      da un numero di 4 caratteri (esempio CN0001)
                                                                  -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                                                              -->
<!ELEMENT DatiConiugeNonComparente (SoggettoF)>
<!ATTLIST DatiConiugeNonComparente
      IdConiugeNonComparente ID #REQUIRED>
<!--                                                              -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  Dati soggetto non comparente

      Sono i soggetti non intervenuti, ma indicati in atto, necessari
      al completamento dell'intestazione catastale.

      IdSoggettoNonComparente: identificativo del soggetto
      non comparente in atto. Il formato ammesso e'
      "SN" seguito da un numero di 4 caratteri (esempio SN0004)

      TipoSoggetto:
      1 =   Soggetto a completamento d'intestazione catastale
      2 =   Soggetto in favore del quale deve essere intestata
            la voltura (in assenza dei soggetti a favore
            nella convenzione es. Rinunzia codice atto 146)
                                                                  -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                                                              -->
<!ELEMENT DatiSoggettoNonComparente
((SoggettoF|(SoggettoN,ResidenzaSede)),DirittiReali)>
<!ATTLIST DatiSoggettoNonComparente
      TipoSoggetto (1 | 2) #REQUIRED
      IdSoggettoNonComparente ID #REQUIRED>
<!--                                                              -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  Dati soggetto rappresentante
      Sono i rappresentanti legali, tutori o curatori dei soggetti
```

```
      comparenti nell'atto

      IdSoggettoRappresentante: identificativo del soggetto
      rappresentante. Il formato ammesso e'
      "SR" seguito da un numero di 4 caratteri (esempio SR0023)

      Qualifica:
      1 =   Procuratore
      2 =   Curatore
      3 =   Tutore
      4 =   Rappresentante legale
      5 =   Altro
                                                                    -->
<!-- ============================================================= -->
<!--                                                                -->
<!ELEMENT DatiSoggettoRappresentante
((SoggettoF|SoggettoN),ResidenzaSede)>
<!ATTLIST DatiSoggettoRappresentante
      Qualifica (1|2|3|4|5) #REQUIRED
      IdSoggettoRappresentante ID #REQUIRED>
<!--                                                                -->
<!-- ============================================================= -->
<!ELEMENT SoggettoF EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoF
      CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
      Cognome CDATA #REQUIRED
      Nome CDATA #REQUIRED
      Sesso (M | F) #REQUIRED
      DataNascita CDATA #REQUIRED
      ComuneNascita CDATA #REQUIRED
      Provincia CDATA #REQUIRED
      StatoCivile CDATA #IMPLIED
      IdConiugeNonComparente IDREF #IMPLIED>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT SoggettoN EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoN
      CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
      Denominazione CDATA #REQUIRED>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT DomicilioEletto (IndirizzoAnagrafico?)>
<!ATTLIST DomicilioEletto
      DomicilioIpotecario CDATA #IMPLIED>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT ResidenzaSede (IndirizzoAnagrafico)>
<!ATTLIST ResidenzaSede
      TipoDomicilio (0 | 1) #REQUIRED>
<!ELEMENT IndirizzoAnagrafico EMPTY>
<!ATTLIST IndirizzoAnagrafico
      Stato CDATA #REQUIRED
      Comune CDATA #REQUIRED
      Provincia CDATA #REQUIRED
      Indirizzo CDATA #IMPLIED
      Cap CDATA #IMPLIED
      Indirizzoemail CDATA #IMPLIED>
<!--                                                                -->
<!-- ============================================================= -->
<!--  Dati negozio
      Per tutti gli atti soggetti a registrazione secondo quanto
      previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 - Testo unico delle
```

disposizioni concernenti l'imposta di registro, devono essere indicati, obbligatoriamente, i dati dei negozi giuridici contenuti nell'atto.

Codice negozio: alfanumerico 4 caratteri, attenersi alle istruzioni di codifica del D.M. 15/12/1977 (G.U. n. 349 del 23/12/1977)

Valore: numerico 13 caratteri

IdNegozio: identificativo del negozio giuridico.
Il formato ammesso e'
"N" seguito da un numero di 4 caratteri (esempio N0023)

IdNegozioPermuta: in caso di permuta, indicare l'identificativo del negozio collegato ai fini della tassazione

IdSoggettoFavore e IdSoggettoContro: riferimento agli identificativi dei soggetti presenti nell'adempimento

Dati della tassazione
Esente
- 1 = negozio esente dalle imposte dovute per la registrazione
- 0 = negozio non esente

SoggettoIVA:
- 1 = negozio soggetto ad IVA
- 0 = negozio non soggetto ad IVA

EffettiSospesi:
- 1 = presenza di condizioni sospensive
- 0 = assenza di condizioni sospensive

Agevolazione
Tipo:
- 0 = assenza di agevolazioni
- 1 = agevolazione prima casa
- 2 = piccola proprieta' contadina
- 3 = trasferimento a favore di enti pubblici e ONLUS
- 4 = trasferimento a favore di imprese immobiliari
- 5 = trasferimento a favore di imprenditore agricolo
- 6 = immobile di interesse storico-artistico
- 7 = immobile situato all'estero
- 99= agevolazione di altro tipo

Descrizione: alfanumerico 50 caratteri, indicare solo per tipo = 99

Tassazione
CodiceTributo: alfanumerico 4 caratteri

Aliquota: numerico 2 caratteri, obbligatoria se non si applicano le imposte in misura fissa

Importo: numerico 13 caratteri

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
Se l'atto trasmesso genera un credito d'imposta p.c. indicare:
- importo del credito;
- estremi del primo atto di acquisto in cui l'acquirente ha usufruito dell'agevolazione p.c.:

```
            TipoAtto: indicare 'A'
            CodUffRegistro: codice dell'Ufficio delle Entrate presso
            il quale e' stato registrato l'atto, alfanumerico
            3 caratteri
            Anno:  anno di registrazione, numerico 4 caratteri
            SerieVolume: alfanumerico 2 caratteri
            NumRegistrazioneUno: numerico 6 caratteri
            NumRegistrazioneDue: numerico 3 caratteri ;
      - imposta di registro o IVA versata nel primo atto di acquisto
        agevolato;
      - utilizzoCredito: indicare se si intende utilizzare,
        nel presente atto:
                              0 = credito non utilizzato
                              1 = credito utilizzato

      Se con l'atto trasmesso si intende utilizzare un credito
      d'imposta p.c. già originato in precedenza, indicare:
      - importo del credito;
      - estremi del secondo atto di acquisto agevolato (atto che
        ha originato il credito):
            TipoAtto: indicare 'A'
            CodUffRegistro: codice dell'Ufficio delle Entrate presso
            il quale e' stato registrato l'atto, alfanumerico
            3 caratteri
            Anno:  anno di registrazione, numerico 4 caratteri
            SerieVolume: alfanumerico 2 caratteri
            NumRegistrazioneUno: numerico 6 caratteri
            NumRegistrazioneDue: numerico 3 caratteri
                                                                  -->
<!-- ============================================================== -->
<!--                                                              -->
<!ELEMENT DatiNegozio
(InfoTassazione,Agevolazione?, Tassazione*,
 (CreditoImpostaOriginato | CreditoImpostaUtilizzato)?)>
<!ATTLIST DatiNegozio
      IdNegozio ID #REQUIRED
      CodiceNegozio CDATA #REQUIRED
      Valore CDATA #REQUIRED
      IdNegozioPermuta IDREF #IMPLIED
      IdSoggettoFavore IDREFS #REQUIRED
      IdSoggettoContro IDREFS #REQUIRED>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT InfoTassazione EMPTY>
<!ATTLIST InfoTassazione
      Esente (0 | 1) #REQUIRED
      SoggettoIVA (0 | 1) #REQUIRED
      EffettiSospesi (0 | 1) #REQUIRED>
<!ELEMENT Agevolazione EMPTY>
<!ATTLIST Agevolazione
      Tipo CDATA #REQUIRED
      Descrizione CDATA #IMPLIED>
<!--                                                              -->
<!ELEMENT Tassazione EMPTY>
<!ATTLIST Tassazione
      CodiceTributo CDATA #REQUIRED
      Aliquota CDATA #IMPLIED
      Importo CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT CreditoImpostaOriginato (EstremiAtto)>
<!ATTLIST CreditoImpostaOriginato
```

```
          ImportoCredito CDATA #REQUIRED
          ImpostaVersata CDATA #REQUIRED
          UtilizzoCredito (0 | 1) #REQUIRED>
<!ELEMENT CreditoImpostaUtilizzato (EstremiAtto)>
<!ATTLIST CreditoImpostaUtilizzato
          ImportoCredito CDATA #REQUIRED>
<!--                                                            -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  Testo integrale dell'atto
      E' obbligatorio corredare i dati dell'adempimento con il testo
      integrale dell'atto. Il codice fiscale del rogante ed il numero
      di repertorio devono essere congruenti con quanto riportato
      nei dati del titolo
                                                                -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                                                            -->
<!ELEMENT TestoAtto
(TestoLibero, (PrimoNumeroRepertorio, SecondoNumeroRepertorio?),
TestoLibero, CodiceFiscalePU, TestoLibero)>
<!ELEMENT TestoLibero (#PCDATA)>
```

ALLEGATO 2

MODALITÀ TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE, ANNOTAZIONE E VOLTURA DEGLI ATTI RELATIVI A DIRITTI SUGLI IMMOBILI.

1. CARATTERISTICHE GENERALI.

Gli utenti di cui all'art. 1 inviano il file che contiene un modello unico informatico utilizzando il servizio telematico predisposto dall'amministrazione finanziaria.

L'ufficio del territorio, all'atto dell'abilitazione di cui all'art. 4, rende disponibile gratuitamente il software che consente agli utenti l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico.

Verrà attivato un servizio di assistenza telefonico e un servizio di assistenza on line disponibile all'interno del servizio telematico.

Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novità più rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'amministrazione finanziaria mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.

2. MODALITÀ DI ACCESSO.

L'accesso al servizio telematico avviene secondo una delle seguenti modalità:

a) rete IP privata: L'accesso avviene in tal caso tramite connessione con linee telefoniche commutate ordinarie o ISDN, raggiungibili, da tutto il territorio nazionale, mediante un numero telefonico, che verrà comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni;

b) rete Internet.

La trasmissione prevista al punto *b)* avviene con protocollo di sicurezza crittografato.

I soggetti di cui all'art. 6 possono concordare con l'amministrazione finanziaria l'accesso mediante linee dedicate.

3. PRODOTTI SOFTWARE.

I prodotti software distribuiti dall'amministrazione finanziaria sono certificati per personal computer dotati di un Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti), Adobe Acrobat Reader (versione 4.X o superiore) ed operanti in Ambiente WIN o MAC/OS.

Le modalità di distribuzione del software vengono comunicate dall'ufficio del territorio al momento dell'abilitazione di cui all'art. 4.

4. TRASMISSIONE DEI FILE E DELLE RICEVUTE.

4.1. *Codice di autenticazione.*

La presentazione del modello unico informatico comporta la necessità di adottare un meccanismo che permetta all'amministrazione finanziaria di verificare:

a) l'identità e la qualifica dell'utente;

b) l'integrità dei dati ricevuti, cioè l'impossibilità che il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.

Analogamente l'utente, quando ricve un file che contiene le ricevute di cui all'art. 8, ha necessità di disporre di strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta sia stata prodotta dall'amministrazione finanziaria esattamente nella forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.

Il servizio telematico prevede quindi che i file inviati o diretti all'utente siano corredati di un codice di autenticazione che permetta le verifiche sopra descritte.

4.2. *Costituzione e invio del file da trasmettere.*

Prima di procedere alla trasmissione l'utente è tenuto a costituire il modello unico informatico secondo le modalità descritte nell'allegato 1 e a calcolarne il codice di autenticazione.

A tal ultimo fine utilizza il software distribuito dall'amministrazione finanziaria che:

a) sottopone il modello ad una funzione che ne calcola l'impronta informatica;

b) cifra l'impronta del modello con la chiave privata dell'utente (ottenuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5). generando il codice di autenticazione.

Predisposto il file costituito dal modello unico e dal codice di autenticazione, l'utente si connette al servizio e lo invia.

4.3. *Ricezione del modello unico informatico.*

L'amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione, effettua due distinte operazioni che consistono in:

a) decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);

b) ricalcolo dell'impronta del modello; se l'impronta coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'utente, del codice di autenticazione (integrità del dato).

4.4. *Predisposizione e restituzione delle ricevute all'utente.*

Completato il controllo del codice di autenticazione, il sistema di validazione dell'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) controllare la rispondenza del modello pervenuto alle caratteristiche previste nell'allegato 1 del decreto;

b) predisporre la ricevuta che contiene le informazioni di cui all'art. 8 del decreto;

c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola l'impronta del file stesso;

d) cifrare l'impronta del file con la chiave privata di firma dell'Amministrazione finanziaria.

Il file contenente le ricevute, predisposto con le modalità descritte, è a disposizione dell'utente che, connettendosi al servizio, provvede a scaricarlo sul proprio personal computer.

4.5. *Elaborazione delle ricevute da parte dell'utente cui sono destinate.*

Per leggere il contenuto del file che contiene le ricevute trasmesse dall'amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico, l'utente cui sono destinate utilizza il prodotto software distribuito dall'amministrazione finanziaria che, analogamente a quanto descritto al paragrafo 4.2, effettua due distinte operazioni consistenti in:

a) decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'amministrazione finanziaria; se l'operazione va a buon fine, è certo che il file è stato prodotto dal sistema di validazione dell'amministrazione stessa;

b) ricalcolo dell'impronta del file; se l'impronta coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'amministrazione finanziaria, del codice di autenticazione.

5. CHIAVI PER LA GENERAZIONE DEL CODICE DI AUTENTICAZIONE DEI FILE.

Completate le procedure di cui all'art. 4 l'utente, utilizzando le istruzioni ricevute dall'Ufficio del Territorio, installa il software che utilizzerà per la generazione dell'ambiente di sicurezza.

Tale software permette di:

creare un canale di comunicazione sicuro con il sistema di certificazione;

generare la coppia di chiavi (una pubblica e una privata), depositandola sul dispositivo di firma che sarà utilizzato per il calcolo dei codici di autenticazione;

inviare la richiesta di iscrizione della chiave pubblica nell'apposito registro che le contiene, gestito dall'Amministrazione finanziaria.

Il sistema di certificazione, ricevuta la richiesta, esegue le seguenti operazioni:

verifica la richiesta di certificazione, controllando la rispondenza dei dati in essa contenuti con le informazioni trasmesse dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 4, nonché l'univocità della chiave pubblica;

genera il certificato, utilizzando la chiave privata di certificazione dell'amministrazione finanziaria;

pubblica il certificato nell'apposito registro;

restituisce all'utente il certificato e le chiavi pubbliche dell'amministrazione, che saranno utilizzate per verificare i codici di autenticazione presenti sulle ricèvute di cui all'art. 8.

Il certificato che contiene la chiave pubblica dell'utente ha validità di un anno a partire dalla data della sua pubblicazione; viene automaticamente rinnovato dall'amministrazione alla scadenza, salvo nei casi previsti dall'art. 5 del decreto.

Le fasi sopra descritte sono eventi registrati in un giornale di controllo.

È a carico dell'utente la custodia del dispositivo di firma che contiene, tra l'altro, la chiave privata dell'utente.

00A15643

DECRETO 28 dicembre 2000.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il decreto 11 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2001;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 28,57 volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 28,57 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 3,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2001.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2000

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 3,5 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	27
da 21 a 30	25,5
da 31 a 40	24
da 41 a 45	22,5
da 46 a 50	21
da 51 a 53	19,5
da 54 a 56	18
da 57 a 60	16,5
da 61 a 63	15
da 64 a 66	13,5
da 67 a 69	12
da 70 a 72	10,5
da 73 a 75	9
da 76 a 78	7,5
da 79 a 82	6
da 83 a 86	4,5
da 87 a 92	3
da 93 a 99	1,5

00A15894

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 dicembre 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° dicembre 1994, 1° giugno 1995, 1° dicembre 1995 e 1° dicembre 1999.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398864/297 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° dicembre 1994, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 8.702.283.600,00;

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° giugno 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.331.815.958,40;

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° dicembre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.968.854.105,28;

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.428.560.000,00.

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 2000 e scadenza 1° giugno 2001, e con l'occasione di formalizzare, in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, l'accertamento del tasso d'interesse relativo alla prima cedola dei citati C.C.T. 1° dicembre 1999/2006;

Viste le comunicazioni della Banca d'Italia riguardanti i tassi d'interesse delle cedole relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° giugno 2001, è accertato nella misura del:

2,80% per i CCT settennali 1° dicembre 1994/2001, (codice titolo 36706), cedola n. 13;

2,80% per i CCT settennali 1° giugno 1995/2002, (codice titolo 36720), cedola n. 12;

2,80% per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002, (codice titolo 36744), cedola n. 11;

2,60% per i CCT settennali 1° dicembre l999/2006. (codice titolo 141394), cedola n. 3.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo del 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisito sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.977.367.839.195 così ripartite:

L. 471.799.178.655 per i CCT settennali 1° dicembre 1994/2001, (codice titolo 36706);

L. 397.498.508.010 per i CCT settennali 1° giugno 1995/2002, (codice titolo 36720);

L. 432.035.887.880 per i CCT settennali 1° dicembre 1995/2002, (codice titolo 36744);

L. 676.034.264.650 per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006, (codice titolo 141394),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei CCT, 1° dicembre 1999/2006, è accertato nella misura dell'1,80%.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2000

Il direttore: CANNATA

00A15780

DECRETO 20 dicembre 2000.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2000, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 21 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2000 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2000 - 30 settembre 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [......] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [......] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2000 - 30 settembre 2000 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro, in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2000 - 30 settembre 2000, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2001, ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2000 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2000 applicazione dal 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2001.

Categorie di operazioni	Classi di importo in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 10 (5.164,57)	12,84
	oltre 10 (5.164,57)	10,42
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 10 (5.164,57)	8,74
	oltre 10 (5.164,57)	7,61
Factoring (3)	fino a 100 (51.645,69)	8,48
	oltre 100 (51.645,69)	7,87
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		11,36
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 10 (5. 164,57)	21,19
	oltre 10 (5.164,57)	17,23
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10 (5.164,57)	20,72
	oltre 10 (5.164,57)	13,56
Leasing (7)	fino a 10 (5.164,57)	15,58
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	11,15
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	9,80
	oltre 100 (51.645,69)	7,76
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	23,59
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,71
	oltre 10 (5.164,57)	11,42
Mutui (9)		6,93

Avvertenza: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,48 punti percentuali.

LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI

(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 20 settembre 2000; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia;

(2) banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private;

(3) factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri;

(4) banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine;

(5) intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine;

(6) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili;

(7) leasing con durata fino e oltre i tre anni;

(8) credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo;

(9) mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura

e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

00A15779

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 ottobre 2000.

Individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1999, ai sensi del quale i Ministeri competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate, provvedono ad individuare con decreto del Ministro, gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 93, comma 1, lettera *c),* del citato decreto legislativo n. 507 del 1999;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della citata legge n. 689 del 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante «Regolamento concernente il riordino del Ministero della sanità, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518, «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità»;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover provvedere conformemente a quanto disposto dal richiamato art. 103 del citato decreto legislativo n. 507 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, deve essere presentato:

a) agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) od, ove non presenti, ai posti d'ispezione frontaliera (PIF) nelle materie di competenza del Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria;

b) agli uffici di sanità marittima, agli uffici di sanità aerea ed uffici di sanità marittima ed aerea nelle materie di competenza del Dipartimento della prevenzione;

c) al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza nei casi di cui all'art. 93, comma 1, lettera *c),* del citato decreto legislativo n. 507 del 1999.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 223

00A15713

DECRETO 18 dicembre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tisana Arnaldi». (800.5/S.44/97.M358/D51).

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera *h),* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato ed integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 7 dicembre 2000;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Colonia della salute Carlo Arnaldi S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

TISANA ARNALDI, scatola G 90 - A.I.C. n. 003789017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A15781

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 novembre 2000.

Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco e annullamento del decreto ministeriale 3 luglio 1995.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge-quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che l'art. 9, comma 11, della citata legge-quadro nella versione non sostituita dall'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, stabiliva, al primo periodo, quanto segue: «Il direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un apposito elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 1993, con il quale:

a) è stato istituito, presso il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, l'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco;

b) sono stati stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui alla precedente lettera *a)* ed è stata demandata ad una commissione, composta da tre membri la valutazione dei titoli ed il giudizio di idoneità degli interessati all'iscrizione nell'elenco di cui alla precedente lettera *a);*

c) è stato previsto il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la presentazione delle domande di partecipazione al giudizio di idoneità;

Visto il decreto ministeriale DEC/SCN/41 in data 14 aprile 1994, adottato in esito al giudizio di idoneità sopra richiamato, che individua i soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore di parco nazionale e dispone la loro iscrizione nell'elenco istituito con il decreto 28 giugno 1993 anch'esso in precedenza richiamato;

Visto il decreto ministeriale in data 3 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 1995, con il quale:

1) è stato assegnato un termine di giorni novanta, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per presentare ulteriori domande di partecipazione al giudizio di idoneità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 28 giugno 1993 sopra menzionato;

2) sono stati indicati i titoli valutabili dalla commissione nominata in applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 28 giugno 1993;

3) sono stati indicati i criteri di valutazione cui la commissione era tenuta ad informarsi ai fini del giudizio di idoneità;

Considerato che la commissione nominata per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute in esito all'avviso di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 3 luglio 1995 non è mai divenuta operativa in quanto:

a) il magistrato amministrativo che avrebbe dovuto presiedere la commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 dicembre 1995 non ottenne, dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, l'autorizzazione ad assumere l'incarico;

b) il magistrato amministrativo indicato dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, in sostituzione di quello non autorizzato, non accettò l'incarico;

c) la commissione nominata con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 novembre 1997 venne, a causa dell'avvicendamento di altro funzionario a quello preposto alla direzione del Servizio conservazione della natura, modificata con decreto del Ministro dell'ambiente in data 30 luglio 1998;

d) la commissione nominata con il decreto ministeriale da ultimo citato non risulta, di fatto, mai insediatasi;

Visto l'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che sostituisce il comma 11 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con il seguente: «il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, il cui art. 2, comma 26, demanda al Ministro dell'ambiente il compito di determinare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge «i requisiti richiesti per l'iscrizione

all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 1999, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, l'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco;

Considerato che nel predetto albo sono stati iscritti, in applicazione dell'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, i direttori di parco in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 426 del 1998 nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994;

Considerato che con il predetto decreto ministeriale 10 agosto 1999 sono stati determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e prevista, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, la nomina di una commissione avente diversa composizione rispetto a quella prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 giugno 1993 sopra citato;

Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 luglio 1995 con il quale è stato previsto un termine per la presentazione delle domande di partecipazione al giudizio di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore di parco ed alla conseguente iscrizione nell'elenco previsto nell'originale versione del comma 11 dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991, ha altresì, e per la prima volta, dettato i criteri di valutazione del giudizio di idoneità vincolanti l'operato della commissione e, sempre per la prima volta, individuato i titoli di studio, servizio e scientifici considerabili ai fini dell'iscrizione nell'elenco predetto;

Ritenuto, pertanto, che il decreto ministeriale 3 luglio 1995 sia illegittimo in quanto, ai fini dell'iscrizione nell'unico elenco istituito con decreto ministeriale del 28 giugno 1993, assoggetta i partecipanti al giudizio di idoneità previsto dall'art. 1 dello stesso decreto ministeriale 3 luglio 1995 a procedura selettiva differente, con riguardo ai criteri di valutazione e dei titoli da possedersi dai partecipanti, rispetto a quella sostenuta dagli iscritti nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994;

Considerato che, inoltre, la diversità concettuale ed ontologica tra «l'elenco» di cui alla legge n. 394 del 1991 e «l'albo» di cui alla legge n. 426 del 1998 nonché al decreto ministeriale 10 agosto 1999 che, induce a ritenere, per *voluntas legis,* soppresso, dalla data di istituzione dell'albo di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1999, l'elenco istituito con decreto ministeriale del 28 giugno 1993 per l'iscrizione nel quale erano previsti differenti requisiti e modalità di accesso;

Ritenuto pertanto che la procedura selettiva prevista dal decreto ministeriale del 3 luglio 1995 non possa essere portata a compimento per le ragioni di fatto, giuridiche e normative sopra sintetizzate;

Ritenuto, in ogni caso, di avvalersi dell'esercizio del potere di autotutela ricorrendone anche le relative ragioni di attualità non potendo essere ulteriormente differito l'avvio della procedura concorsuale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1999;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

1. È annullato il decreto ministeriale del 3 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 7 settembre 1995, n. 209.

2. Sono, altresì, annullati i decreti ministeriali in data 12 dicembre 1995, 3 novembre 1997 e 30 luglio 1998 citati nel preambolo del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto nomina, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la commissione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 1999.

Art. 3.

La commissione, entro quarantacinque giorni dall'efficacia del decreto di nomina, provvede a individuare i titoli di studio, di servizio e scientifici da valutare secondo le modalità di cui all'art. 3 del comma 2 del decreto ministeriale 10 agosto 1999.

Art. 4.

Ai componenti della succitata commissione è altresì riconosciuto il rimborso delle eventuali spese ed indennità di missione. Ai fini del trattamento di missione i componenti estranei all'Amministrazione dello Stato sono equiparati alla qualifica di dirigente generale dello Stato, livello «C».

Le spese per i componenti estranei all'Amministrazione graveranno sul capitolo 1871, UPB 3.1.1.0, dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'ambiente, per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Con proprio successivo decreto il Ministro dell'ambiente provvede ad indire il bando del concorso di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2000

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 376

00A15805

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 1° dicembre 2000.

Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visti gli articoli 4, comma 5, e 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificati dal succitato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, rispettivamente agli articoli 3 e 8, comma 3, che prevedono la necessità di determinare le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, concernente norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1999, n. 121-T, di delega al Sottosegretario di Stato on. Mario Occhipinti delle funzioni nelle materie di competenza del Dipartimento della navigazione marittima ed interna;

Considerato che l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, ha abrogato il decreto 27 gennaio 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente, recante «Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314»;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli organismi riconosciuti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, debbono presentare, in duplice copia, apposita istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - TMA - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma Eur.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata, in duplice copia, da:

a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e i modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza dotata di personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano, quale il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o altra certificazione equivalente;

c) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

d) documentazione tecnica relativa alle dotazioni informatiche e telematiche di cui dispone l'organismo riconosciuto.

Art. 2.

1. Gli organismi riconosciuti che intendono richiedere l'affidamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, debbono presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - TMA - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma Eur, corredata della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 1, lettere *b) c)* e *d)* del presente decreto, nonché del testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e i modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169. L'istanza e la documentazione debbono essere prodotte in duplice copia.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze, di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvedono alla definizione dei relativi procedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2000

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
OCCHIPINTI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

00A15806

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2000.

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara. (Deliberazione n. 712/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 31 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la direttiva 96/2/CE della commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 17/1998 ed, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/1999 - «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR - «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

Viste le determinazioni adottate dal consiglio nelle riunioni del 5 luglio e del 13 luglio 2000 in merito l'attuazione del principio di parità di trattamento interno esterno e ai criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione di due specifici procedimenti intesi a regolamentare la disciplina sulla parità di trattamento interna ed esterna e i criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara;

Considerato che, in particolare, l'Autorità intende acquisire elementi conoscitivi relativamente alla verifica degli strumenti e delle disposizioni contabili utilizzati o utilizzabili nell'applicazione del principio della parità di trattamento;

Ritenuto che il principio di parità di trattamento interno ed esterno è sotteso ai criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara, l'autorità intende indire la presente consultazione in forma congiunta;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle condizioni relative alla disciplina sulla parità di trattamento interna ed esterna e sui criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* della presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/1999, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. È altresì disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'autorità.

Roma, 31 ottobre 2000

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE UNA INDAGINE CONOSCITIVA DELLA DISCIPLINA SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO INTERNA ED ESTERNA E SUI CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AI FINI REGOLAMENTARI DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA NELLE PROCEDURE DI GARA.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'AUTORITÀ

nell'ambito delle istruttorie sul rispetto della parità di trattamento interna ed esterna e sui criteri relativi alla presentazione di offerte in gare pubbliche, ovvero della verifica del rispetto della parità di condizioni praticate dagli operatori notificati come aventi notevole potere di mercato nei vari mercati della comunicazione, in particolare tra comparti aziendali interni destinati al funzionamento della rete e alla produzione di servizi intermedi e comparti aziendali destinati alla offerta e commercializzazione dei servizi finali nel quadro concorrenziale generale, comparati con l'offerta a operatori in concorrenza con l'operatore notificato dei servizi intermedi prodotti dai propri comparti aziendali destinati al funzionamento della rete e alla produzione di servizi intermedi, intende acquisire elementi conoscitivi tramite pubblica consultazione.

L'Autorità inoltre intende, nell ambito dell istruttoria sul tema, acquisire elementi utili a comprendere a quali condizioni di autorizzazione e verifica dovrebbero essere soggette le offerte presentate da operatori, notificati e non, nella presentazione, in occasione di offerte a «grandi clienti», di condizioni tecnico-economiche particolarmente vantaggiose comparate con le offerte commerciali normalmente disponibili a tutta l'utenza. Nel caso di operatori notificati tale verifica ha una connessione logica con il principio e le condizioni di parità di trattamento interno ed esterno. Alla relazione tra parità di trattamento e offerte sconto è dedicata una parte della presente consultazione. L'autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/1999 recante «procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell ambito di ricerche e indagini conoscitive», ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa;

Invita:

i soggetti licenziatari;

i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di tlc;

le associazioni portatrici di interessi pubblici;

altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «consultazione pubblica sulla disciplina delle parità di trattamento interna ed esterna», nonchè l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dipartimento regolamentazione centro direzionale - Is. B5 «Torre Francesco», 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente:

1. *Il principio della parità di trattamento e la sua rilevanza ai fini dello sviluppo di un mercato competitivo.*

Il principio della parità di trattamento è uno dei principi cardine della disciplina comunitaria: esso fa infatti parte dei principi armonizzati in campo tariffario, di cui all'allegato 2 della direttiva 90/387/CE sulla fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.

Tale principio, che rappresenta un'applicazione particolare del più generale principio di non discriminazione, è espressamente richiamato nelle direttive relative all'offerta di servizi intermedi, specificamente la direttiva 92/44/CE sulla fornitura di linee affittate e la direttiva 97/33/CE sull'interconnessione. La non discriminazione, in questo caso, riguarda una tipologia di servizi ben precisa, ovvero la fornitura di servizi intermedi. Questo fenomeno è particolarmente rilevante nel caso di operatori verticalmente integrati. L'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento rappresenta la garanzia per gli operatori concorrenti dell'operatore notificato con notevole forza di mercato di potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che tale operatore riserva alle proprie divisioni commerciali, società controllate e collegate. Per avere un mercato effettivamente concorrenziale è indispensabile garantire condizioni eque e non discriminatorie a tutti i partecipanti, al fine di accrescere la disponibilità di offerte al consumatore finale da parte di imprese in competizione. La non discriminazione, in particolare, deve aversi tra le offerte che le divisioni aziendali in carico della rete dell'operatore notificato possono fare alle divisioni commerciali del medesimo operatore, e le offerte che le divisioni aziendali in carico della rete possono fare agli altri operatori licenziatari. La garanzia di applicazione del principio di parità di trattamento rappresenta pertanto un elemento essenziale per lo sviluppo di un mercato competitivo.

Qualora tale principio non risulti correttamente applicato ne deriva un danno agli operatori concorrenti dell'operatore notificato, e, in ultima istanza, ai clienti finali. È quindi essenziale potere valutare con adeguatezza l'effettiva applicazione di tale principio.

Nell'effettuare tale valutazione è opportuno tenere conto dell'evoluzione dell'offerta nel mercato dei servizi finali, al fine di garantire che gli strumenti utilizzati dal regolatore per verificare l'effettivo rispetto del principio di parità di trattamento siano adeguati rispetto allo sviluppo delle modalità di offerta dei servizi finali. La finalità del principio di parità di trattamento consiste infatti nel fornire la garanzia di un'equa concorrenza sul mercato dei servizi finali. Gli strumenti oggi utilizzati dal regolatore, la separazione contabile e l'orientamento al costo, permettono di individuare le diverse componenti di costo che contribuiscono a definire i costi dei servizi intermedi e dei servizi finali e di valutarne il costo unitario.

A partire da tali elementi il regolatore può verificare:

la composizione dell'offerta di servizi destinata alle divisioni commerciali, società controllate e collegate dell'operatore notificato, rispetto a quella dell'offerta destinata ad operatori concorrenti;

l'eguaglianza dei prezzi applicati per i medesimi servizi.

Laddove tali verifiche siano effettuate con esito positivo, la parità di trattamento dovrebbe risultare garantita.

Un aspetto metodologico di rilievo per la verifica del rispetto del principio della parità di trattamento è rappresentato dal confronto tra *retail* e *wholesale*, nel senso che differenti strutture dell'offerta di servizi finali rispetto all'offerta di servizi intermedi possono generare notevoli complessità nella valutazione dell'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento. In alcuni casi la verifica di tale principio attraverso gli strumenti esistenti può condurre di fatto a limitare le modalità di offerta ammissibili per i servizi finali, a causa della difficoltà a verificare l'effettiva parità di trattamento.

Da tali osservazioni può conseguire la necessità di un aggiornamento degli strumenti utilizzati dal regolatore.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si intendono affrontare le questioni relative alle modalità di verifica della parità di trattamento, alle esigenze di trasparenza verso il mercato ed al rapporto tra il principio della parità di trattamento e l'offerta dei servizi finali.

2. *La verifica della parità di trattamento.*

Si richiedono commenti e risposte alle seguenti domande:

1. In che misura la verifica della corretta implementazione della separazione contabile e dell'orientamento al costo da parte dell'operatore notificato garantiscono l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento (qualora si ritenga tale verifica non sufficiente, si prega di evidenziarne le ragioni e di indicare quali ulteriori verifiche si ritengono necessarie, indicando eventualmente gli strumenti che si ritengono utili a tal fine).

2. Quali metodologie di verifica dell'orientamento al costo dei prezzi dei servizi intermedi forniti dagli operatori notificati è preferibile impiegare alla luce delle esperienze europee e nazionali. In particolare, quale fra i diversi modelli di contabilità dei costi (storici, correnti, incrementali di lungo periodo) si ritiene maggiormente appropriato al fine del corretto orientamento al costo dei servizi offerti dall'operatore notificato.

3. Si ritiene che i criteri di separazione contabile definiti nella raccomandazione 98/322/EC dell'8 aprile 1998 siano sufficienti a garantire una trasparente descrizione delle diverse attività di un operatore notificato (qualora la risposta sia negativa, motivare ed eventualmente proporre ulteriori suddivisioni che dovrebbero essere imposte dall'autorità).

4. Esistono, a vostro avviso, casi in cui la verifica della separazione contabile e dell orientamento al costo (indipendentemente dagli strumenti utilizzati per tali verifiche) non sono sufficienti a garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

Qualora tali casi esistano, si prega di illustrarli, con esempi teorici o reali, e di indicare quali altre misure siano necessarie al fine di garantire l'effettiva applicazione di tale principio.

5. Altre osservazioni sulle modalità di verifica della parità di trattamento.

3. *Parità di trattamento in termini di trasparenza delle informazioni contabili e accordi fra divisioni dell'operatore notificato.*

1. Con riferimento agli obblighi di separazione contabile e alla necessaria attività di attribuzione dei costi ai diversi aggregati regolatori, quale livello informativo è ritenuto compatibile con l'esigenza di verificare la parità di trattamento interno/esterno.

Distinguere tra le informazioni necessarie all'autorità e quanto si ritiene debba essere reso accessibile agli operatori e al pubblico.

2. Con riferimento alla documentazione dei trasferimenti di servizi tra le unità dell'operatore notificato, quali procedure minime sono ritenute necessarie per evidenziare i flussi interni e garantire una corretta alimentazione dei bilanci separati.

3. Quali elementi si ritiene debbano essere contenuti nelle clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali degli accordi di interconnessione fra divisioni operative e società controllate e collegate dell'operatore notificato.

4. *Parità di trattamento nell'offerta di servizi intermedi e offerta di servizi finali.*

1. Per quali servizi intermedi, e per quali ragioni economiche e normative, si ritiene necessario procedere ad una verifica dell'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento (servizi di accesso, servizi di trasporto, servizi di interconnessione, linee affittate, ...)

2. Si ritiene che la verifica che i prezzi dei servizi finali offerti dall'operatore notificato siano orientati al costo, congiuntamente alla verifica che i prezzi dei servizi intermedi siano orientati al costo e tali servizi siano contabilmente separati in modo corretto, sia sufficiente a garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

3. Esistono a vostro avviso delle tipologie di offerte di servizi finali rispetto alle quali la verifica della parità di trattamento effettuata attraverso gli strumenti attuali non permette di garantire l'effettiva applicazione del principio (per esempio: sconti a volume, offerte «flat», offerte basate sulla banda disponibile, ...). In caso di risposta affermativa, indicare quali e rispondere alla domanda successiva.

4. Nei casi illustrati alla domanda precedente, quali modalità di offerta di servizi intermedi (a consumo, con sconti a volume, flat, ...) si ritengono necessarie, e in quali situazioni, al fine di garantire un'equa concorrenza sul mercato dei servizi finali.

5. In caso di procedure di gara, come salvaguardare il principio di parità di trattamento con l'esigenza dell'operatore notificato di formulare un'offerta certa entro tempi predefiniti, dato che in presenza di un'offerta alla clientela la verifica dell'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento - almeno in alcuni casi - richiede tempi non adeguati alle esigenze commerciali dell'operatore notificato, quali fra le seguenti alternative si ritengono praticabili anche al fine della tutela del mercato:

a) approvazione automatica se i prezzi praticati risultano superiori ad un «price floor» definito ad intervalli regolari dall'Autorità;

b) inserimento, per tutti gli operatori notificati, di una clausola standard di riserva che vincoli la validità dell'offerta all'approvazione dell'autorità entro un ragionevole periodo di tempo;

c) valutazione caso per caso, indipendentemente dai tempi necessari per effettuare la verifica;

d) combinazione delle ipotesi *a), b)* e *c)* ovvero altri suggerimenti.

6. Facendo riferimento agli operatori mobili notificati quali aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e/o nel mercato radiomobile pubblico, quali differenze dovrebbero essere previste nella regolamentazione del concetto di parità di trattamento, in particolare relativamente a: eventuali misure di separazione contabile/strutturale;

a) trasparenza della contabilità predisposta ai fini regolatori e dei contratti di interconnessione interni;

b) offerta di prodotti innovativi di interconnessione e di accesso.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel bollettino ufficiale dell'autorità e nel sito web dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

00A15734

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 7 dicembre 2000.

Regolamento generale: disciplina transitoria, art. 232 del Regolamento. (Determinazione n. 54/2000).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Sono stati formulati a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici numerosi quesiti sulla interpretazione dell'art. 232 del regolamento generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 ed ai comportamenti cui devono attenersi le stazioni appaltanti in merito alla individuazione della disciplina applicabile alle fattispecie a cavallo tra il vecchio ed il nuovo ordinamento.

Attenendosi ai principi generali elaborati in dottrina ed individuati dalla giurisprudenza in materia di successione di leggi nel tempo, l'art. 232 del regolamento generale indicato detta una normativa transitoria intesa a definire l'operatività nel tempo delle specifiche sue prescrizioni. In base al comma 1, dello stesso art. 232, le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle stazioni appaltanti sono di immediata applicazione, anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore. Per il successivo comma 2, invece, le disposizioni del regolamento che riguardano il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti da contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore (comma 3). Infine, ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle indicate in precedenza non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente in vigore (comma 4).

Con riferimento alla organizzazione ed al funzionamento delle stazioni appaltanti, il regolamento, quindi, ritenendo trattarsi di disposizioni di ordine pubblico, ha stabilito l'immediata applicazione dello *ius superveniens*, anche ai rapporti in corso di esecuzione; il che significa che, qualunque sia lo stato del procedimento, ed ancorché lo stesso si sia iniziato nella vigenza del precedente ordinamento, devono da subito applicarsi le nuove norme regolamentari. Attengono, in particolare, alla organizzazione ed al funzionamento delle stazioni appaltanti e sono, quindi, di immediata applicazione, sia le norme relative al responsabile del programma triennale e del procedimento, all'ufficio ed alla attività del direttore dei lavori, sia quelle concernenti il collaudo, la programmazione e la progettazione dei lavori pubblici.

Consegue, in particolare, da quanto precede che il responsabile del procedimento è tenuto, sin dalla data di entrata in vigore del regolamento generale, a tutti gli adempimenti di cui al capo I, del titolo II, del regolamento stesso e che la sua attività deve, tra l'altro, da tale data, coordinarsi, come ivi stabilito, con quella del responsabile del programma triennale e con il direttore

dei lavori. Attività questa che, ove ne ricorrano le condizioni può avere il supporto previsto dall'art. 7, comma 5, della legge quadro a mezzo di temporanea utilizzazione di estranei alla pubblica amministrazione. Dalla data stessa, e cioè dal 28 luglio 2000, devono, poi, ritenersi cessate le funzioni dell'ingegnere capo in quanto trasferite al responsabile del procedimento ed anche perché il comma 4, dell'art. 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ne ha mantenuto ferme le responsabilità fmo alla data di entrata in vigore del regolamento generale.

Allo stesso modo, dalla data di entrata in vigore del regolamento, le nomine del collaudatore o delle commissioni di collaudo e l'attività dei collaudatori devono avvenire in conformità delle nuove disposizioni regolamentari di cui al titolo XII del regolamento generale.

Quanto, poi, agli ingegneri capo in corso di attività alla data del 28 luglio 2000, stante l'intervenuta cessazione delle relative responsabilità, sembra opportuno suggerire, per assicurare continuità nell'intervento, alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare l'eventualità di provvedere a nominarli responsabili del procedimento. Nomina la quale, dovendo il responsabile del procedimento essere necessariamente un interno alle amministrazioni stesse, è già da subito consentita se si tratta di ingegnere capo dipendente della stazione appaltante. Qualora si tratti di ingegnere capo esterno all'apparato organico dell' amministrazione medesima, può farsi applicazione della regola precisata nell'atto di regolazione n. 6 dell'8 novembre 1999 e secondo cui, ove non ostino diverse prescrizioni, l'attività del responsabile del procedimento può essere affidata con contratto a tempo determinato.

Sebbene, poi, il comma 1, dell'art. 232, diversamente da quanto previsto nel successivo comma 4, non disponga alcuna salvezza per i fatti compiuti e per le situazioni definite nella vigenza del pregresso sistema, sembra, tuttavia, ragionevole ritenere che il principio *tempus regit actum*, consenta di considerare valida l'attività amministrativa pregressa, purché svolta in una fase procedimentale esaurita ed in conformità della legge in quella fase in vigore. Sicché, ad es. il responsabile del procedimento non è tenuto agli adempimenti previsti *ex novo* dal regolamento generale e relativi ad atti inerenti ad una fase del procedimento già esaurita, ovvero, se previsti anche nel precedente sistema, già adottati dall'ingegnere capo in conformità della normativa pregressa ed a quella data operante. Analogamente, si possono ritenere validamente costituite le commissioni di collaudo nominate ed insediate, in conformità al sistema al momento vigente, prima del 28 luglio 2000, ancorché la nomina sia avvenuta in difformità da quanto stabilito dal titolo XII del regolamento generale; e sembra ragionevole ritenere che le stesse commissioni possono portare ad espletamento l'incarico conferito.

Quanto al contratto di appalto, il regolamento ha distinto la fase relativa alla gara per l'individuazione del contraente della fase successiva alla stipulazione del contratto medesimo.

Per la prima fase è stato disposto di fare riferimento alla legge vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, stante la riconosciuta natura normativa del bando medesimo. In giurisprudenza, infatti, è stato ripetutamente affermato che, in sede di gara pubblica, l'amministrazione è tenuta ad applicare i criteri individuati nel bando, atteso che questo costituisce, unitamente alla lettera di invito, la *lex specialis* della gara stessa e che esso non può essere disapplicato né modificato nel corso del procedimento neppure in caso di illegittimità per fatto sopravvenuto, salvo il potere di annullamento in autotutela riconosciuto all'amministrazione.

Conseguentemente, le innovazioni del regolamento generale che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e servizi (titoli IV, V e VI) si applicano alle sole gare i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla entrata in vigore del regolamento medesimo. Al contrario, per le gare i cui bandi siano stati pubblicati prima del 28 luglio 2000 continueranno ad operare le disposizioni del pregresso ordinamento. E tanto, sia con riferimento alle procedure aperte, sia con riferimento alle procedure ristrette nelle quali, alla pubblicazione del bando, segue l'invio della lettera di invito che pure è da considerare *lex specialis* della gara. Tale lettera di invito, infatti, non può avere contenuto e portata difformi da quelli del bando di cui costituisce anch'essa fonte integrativa della disciplina procedimentale.

A conclusione diversa si deve pervenire, invece, per quanto riguarda le trattative private precedute da gara ufficiosa, dato che la stessa attiene non alla instaurazione di una gara tra i partecipanti per l'aggiudicazione del contratto, ma alla individuazione dei soggetti con cui intraprendere successivamente la trattativa. In giurisprudenza è stato ritenuto al riguardo che nel sistema di contrattazione a trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa, diritti e obblighi per la pubblica amministrazione ed il privato contraente scaturiscono solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione del contratto, che segue alla individuazione dell'offerta migliore a mezzo della gara ed alle successive «trattative precontrattuali» vere e proprie.

Con riferimento, invece, all'esecuzione del contratto e, in particolare, al contenuto ed alle modalità delle reciproche obbligazioni che ne derivano, il regolamento ha fatto applicazione del principio generale *tempus regit actum*, disponendo che gli stessi si ricollegano alla legge vigente al momento della stipulazione. Con la conseguenza che le nuove disposizioni del regolamento che riguardano il modo ed il contenuto delle obbligazioni contrattuali (titoli VIII e IX) si applicano ai soli contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore. Per i contratti, invece, stipulati anteriormente al 28 luglio 2000 dovranno trovare ancora applicazione le disposizioni del pregresso ordinamento, ancorché diverse dalle norme *ex novo* introdotte dal regolamento generale.

Con riferimento, poi, ai contratti aggiudicati prima del 28 luglio 2000, ma a quella data non ancora stipulati, va rilevato che in giurisprudenza è stato affermato il principio secondo cui l'aggiudicazione di una gara di appalto, è atto conclusivo del procedimento, ma non comporta un vincolo assoluto per la pubblica amministrazione di procedere alla successiva stipulazione qua-

lora sia sopravvenuta da parte dell'ordinamento una valutazione di non conformità del precedente assetto normativo all'interesse pubblico. Ne consegue che, per i contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del regolamento generale e non ancora a tale data stipulati, all'amministrazione può essere consentito rifiutare la stipulazione qualora il contratto medesimo non sia conforme a quelle nuove prescrizioni previste come essenziali nel nuovo ordinamento (quelle ad es. relative alle garanzie-titolo VII). La realtà concreta darà certezza delle fattispecie alle quali fare applicazione del presente principio che si basa sul presupposto che l'interesse dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto non può configurarsi come un diritto definitivamente acquisito con l'aggiudicazione del contratto medesimo, perché cede a fronte del corretto esercizio del potere di autoannullamento dell'aggiudicazione, che è sempre consentito esercitare all'amministrazione per ragioni di pubblico interesse, ancorché soprav-venute.

Appare, tuttavia, ragionevole considerare a parte l'ipotesi in cui all'aggiudicazione abbia fatto seguito, prima del 28 luglio 2000, un principio di esecuzione del contratto, come nel caso di anticipata consegna dei lavori.

In tal caso, infatti, l'inizio dell'esecuzione rappresenta un'adesione sostanziale alla definitiva instaurazione del rapporto, il quale può pertanto considerarsi già pienamente operante, quanto meno come contratto di fatto.

Con la conseguenza che l'amministrazione dovrà procedere (ora per allora) alla stipulazione formale del negozio, alle condizioni previste dalle norme a quella data vigenti, senza considerare la regolamentazione successivamente intervenuta.

Nel caso, invece, in cui all'aggiudicazione non abbia fatto seguito alcuna attività di adempimento delle obbligazioni contrattuali, la stipulazione formale dovrà avvenire previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dal nuovo ordinamento, con eventuale rinegoziazione con l'aggiudicatario e con autoannullamento dell'intera procedura di gara qualora l'aggiudicatario non aderisca alla proposta di contrattazione.

Roma, 7 dicembre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A15808

DETERMINAZIONE 13 dicembre 2000.

Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione. (Articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34). (Determinazione n. 56/2000).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

a) sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ed alle determinazioni dell'Autorità n. 47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000;

Considerato che:

a) le risposte a tali richieste, al fine di conseguire uniformità di valutazione, devono essere comunicate a tutte le SOA autorizzate o per le quali è in corso l'autorizzazione;

b) è opportuno che i chiarimenti siano a conoscenza anche delle imprese che devono essere attestate;

c) ai fini di quanto considerato alle precedenti lettere *a)* e *b)* è necessario approvare una apposita determinazione;

d) i chiarimenti richiesti riguardano sia aspetti di natura esclusivamente tecnica sia le problematiche inerenti:

la qualificazione dei consorzi stabili (art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) ai sensi delle specifiche disposizioni previste per essi nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

la qualificazione nella categoria generale OG11 di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

la validità dei certificati di esecuzione dei lavori su immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, qualora non contengano l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti (art. 22, comma 7, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

la individuazione delle figure giuridiche cui sono applicabili le disposizioni in materia di capitale netto di valore positivo (art. 18, comma 2, lettera *c*), nonché di incremento convenzionale premiante (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

che comportano valutazioni o interpretazioni delle disposizioni del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 più complessive e per le quali, quindi, è opportuno provvedere con una apposita e separata determinazione previo parere della commissione consultiva;

Dispone:

1) la dichiarazione di insussistenza dello stato di fallimento (art. 17, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) deve riferirsi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 143 della legge fallimentare regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla situazione dell'impresa alla data del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

2) l'insussistenza di carichi pendenti non è requisito di carattere generale di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che deve essere dimostrato dai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;

3) i reati che incidono sulla moralità professionale (art. 17, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) devono intendersi, concordemente con quanto indicato dal Ministero dei lavori pubblici nella circolare 1° marzo 2000, n. 182/400/93, quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l'ordine pubblico

(libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;

4) i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 740, modelli 750, modelli unici, certificati dei lavori eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente:

a) i documenti tributari e fiscali: sono quelli relativi ai cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, che, alla stessa data, risultano depositati;

b) i certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) oppure, per le categorie OG5, OG9 e OG10, fino al 31 dicembre 2002, dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA (art. 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

5) i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e all'organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (art. 18, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento;

6) la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessità di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori all'esercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (art. 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18, comma 5, lettere *b)* e *c)* del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), il cui possesso è dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;

7) concorrono alla formazione delle percentuali relative all'organico medio annuo (art. 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di direttori tecnici che svolgano tali funzioni non in quanto dipendenti dell'impresa ma sulla base di contratti d'opera professionale regolarmente registrati;

8) la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail dei titolari dell'impresa individuale, dell'impresa artigiana, o dei soci delle società di persone moltiplicata per il fattore cinque costituisce la retribuzione annuale e, pertanto, l'importo che concorre alla dimostrazione del possesso del requisito organico medio annuo è pari a cinque volte tale cifra (art. 18, comma 10, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

9) il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN 1S0 9000 (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione è stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell'Unione europea) per la classifica n. 28 nonché l'accreditamento riguardi l'attività di certificazione di sistemi di qualità (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera *A*);

10) il certificato o la dichiarazione di cui al precedente punto 9 è valido anche se non si riferisce specificatamente alla totalità delle categorie previste nell'attestazione di qualificazione da rilasciare;

11) la data di scadenza dell'attestazione di qualificazione, qualora essa sia rilasciata sulla base dell'incremento convenzionale premiante (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), deve coincidere con la data di scadenza del certificato o dichiarazione di cui al punto 9;

12) i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare l'esecuzione dei lavori fino alla III classifica (art. 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), possono riferirsi anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA;

13) la misura del 5% prevista dalle disposizioni in materia di incremento convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), si riferisce alla cifra d'affari in lavori media del quinquennio di riferimento effettivamente realizzata;

14) il riferimento agli articoli 18, comma 8, primo periodo, 18, comma 8, secondo periodo e 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e del costo dell'attrezzatura tecnica che è contenuto nell'allegato *F* del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 deve intendersi, per evidente errore materiale, rispettivamente agli articoli 18, comma 10, primo periodo, 18, comma 10, secondo periodo e 18, comma 8;

15) i requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (art. 18, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) non sono altemativi e, pertanto, il requisito previsto per l'applicazione dell'incremento convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) è posseduto qualora tutti e due i requisiti sono pari o superiore ai corrispondenti minimi stabiliti dall'art. 18, commi 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

16) i valori minimi dei requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (art. 18, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) richiesti ai fini dell'incremento convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata dall'impresa cui rilasciare l'attestazione di qualificazione (art. 18, commi 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

17) gli elementi *p)*, *r)* ed *a)* della formula (allegato *F* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)

relativa all'incremento convenzionale premiante (art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (art. 18, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;

18) la percentuale di incremento convenzionale premiante determinata sulla base di quanto disposto al precedente punto 17 si applica:

a) alla cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (art. 18, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;

b) agli importi dei certificati dei lavori eseguiti;

19) i certificati dei lavori eseguiti, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sono da ritenersi validi, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18, comma 5, lettere *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), ancorché diversi dal modello di cui all'allegato *D* al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 nonché privi dell'indicazione del responsabile della condotta dei lavori;

20) la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) può essere effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA, anche in base al dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio dell'attestato purché esso si riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di sottoscrizione del contratto con la SOA;

21) la presunzione dell'esecuzione dei lavori con avanzamento lineare (art. 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) è da intendersi relativa e, pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale documentazione integrativa al certificato dei lavori di cui all'allegato *D* del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 oppure stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo, ecc.) è dimostrato un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla categoria prevalente e sia alle altre categorie indicate nel certificato, la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA è effettuata sulla base di tale andamento effettivo;

22) la certificazione di esecuzione dei lavori (art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici (art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), può essere anche diversa dal modello di cui all'allegato *D* al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 purché contenga le stesse informazioni ivi contenute;

23) la disposizione relativa al fatto che sono validi i certificati dei lavori rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (art. 22, comma 7, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all'estero (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

24) il responsabile della condotta dei lavori indicato nell'allegato *D* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 è il soggetto che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere;

25) il disposto dell'art. 25, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, si applica anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

26) gli importi dei lavori eseguiti in paesi esteri dalle imprese con sede legale in Italia, qualora indicati nei contratti e nei certificati dei lavori in valuta internazionale, sono determinati in € sulla base dei fattori di conversione in essere al momento della data di ultimazione dei lavori e sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale intervenute fra la data di ultimazione degli stessi e la data di sottoscrizione dei contratti con la SOA;

27) il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall'impresa da qualificare è determinato esclusivamente con le disposizione di cui all'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, pertanto, non può essere preso in esame un costo diverso ancorché dimostrabile con contratti, fatture, ecc.;

28) la direzione tecnica di imprese — fermo restando la facoltà dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale molo nella stessa impresa (art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) — può essere costituita:

a) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso:

di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale;

di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni;

di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;

di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli Stati membri dell'Unione europea;

b) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso:

di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;

di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;

29) la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere *a)* e *b)*, può comprendere altresì anche laureati in geologia;

30) la possibilità dei soggetti che, alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (art. 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV e si riferisce altresì ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonché di scavi archeologici;

31) il riferimento, per quanto riguarda la cifra d'affari in lavori da inserire nel casellario informatico (art. 27, comma 2, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), al quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto è quello il periodo cui fanno riferimento le norme sul rilascio dell'attestazione;

32) la indicazione prevista dal punto 7, lettera *f)*, della determinazione n. 48 dell'Autorità — relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che l'intervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie — deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse all'allegato *A* del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, è documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione (stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc.) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;

33) l'attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell'impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;

34) il possesso del requisito della attrezzatura tecnica è documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, pertanto, senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora presenti ed impiegati dall'impresa nei lavori in corso di esecuzione;

35) può essere ricompreso nell'importo degli ammortamenti (art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) anche quello relativo a brevetti e software qualora questi siano impiegati nell'attività caratteristica dell'impresa;

36) l'indicazione, contenuta nella determinazione dell'Autorità n. 50, relativa alla possibilità che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile, non può comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dall'allegato *E* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nell'attestazione rilasciata, e, pertanto, nel contratto stipulato deve essere inserita un'apposita clausola di adeguamento del corrispettivo previsto, qualora questo risulti di importo inferiore a quello minimo come prima specificato, ed, inoltre, nello stesso contratto non può essere previsto alcun meccanismo di riduzione, ancorché non generalizzata, del detto corrispettivo minimo.

Roma, 13 dicembre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A15809

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2000.

Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 dicembre 2000, n. 223/00. (Deliberazione n. 229/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2000;

Premesso che:

in data 13 dicembre 2000 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione 13 dicembre 2000, n. 223/00 (di seguito deliberazione n. 223/00), recante definizione di procedure concorsuali per la cessione da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e disposizioni in materia di accesso al servizio di vettoriamento della medesima energia; di clausole negoziali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; di direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481; sono stati riscontrati errori materiali nel testo della deliberazione sopra richiamata;

Vista la deliberazione n. 223/00;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica di errori materiali riscontrati nel testo della deliberazione dell'Autorità n. 223/00;

Delibera:

Le seguenti rettifiche:

la tabella 1 recante prezzo base di asta per ciascuna delle tipologie di banda allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 dicembre 2000, n. 223/00, è sostituita dalla tabella 1 di seguito riportata:

TABELLA 1

PREZZO BASE D'ASTA
PER CIASCUNA DELLE TIPOLOGIE DI BANDA

Tipologia di banda	Lire/kWh
Bande di cui all'art. 4, comma 4.1, lettera *a)*	11,6
Bande di cui all'art. 4, comma 4.1, lettera *b)*	21,7
Bande di cui all'art. 4, comma 4.1, lettera *c)*, e comma 4.2, lettera *a)*	45,2
Bande F1 di cui all'art. 4, comma 4.1, lettera *d)*, e comma 4.2, lettera *b)*	196,5
Bande F2 di cui all'art. 4, comma 4.1, lettera *d)*, e comma 4.2, lettera *b)*	87
Bande F3 di cui all'art. 4, comma 4.1, lettera *d)*, e comma 4.2, lettera *b)*	53,3
Bande F4 di cui all'art. 4, comma 4.1, lettera *d)*, e comma 4.2, lettera *b)*	13,4

La tabella 2 recante coefficienti mensili A_M allegata alla soprarichiamata deliberazione è sostituita dalla tabella 2 allegata di seguito riportata:

TABELLA 2

COEFFICIENTI MENSILI A_M

Mese	Coefficiente per bande di durata annuale e di durata mensile	Coefficiente per bande modulari
Gennaio	1,3508	1
Febbraio	1,3115	1
Marzo	1,3049	1
Aprile	0,7587	1
Maggio	0,7864	1
Giugno	0,7587	1
Luglio	0,7651	1
Agosto	0,2961	1
Settembre	0,7366	1
Ottobre	1,3508	1
Novembre	1,3385	1
Dicembre	1,2590	1

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed entra in vigore a far data dal giorno 19 dicembre 2000.

Milano, 19 dicembre 2000

Il presidente: RANCI

00A15807

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 ottobre 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Angelo Pe, console onorario della Repubblica gabonese in Milano.

In data 4 ottobre 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Salvatore Epifanio, console onorario della Repubblica gabonese in Trieste.

In data 4 ottobre 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Dore, console onorario della Repubblica francese in Cagliari.

00A15645-00A15646-00A15647

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia S. Antonio di Padova, in Borello

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2000 viene estinta la parrocchia S. Antonio di Padova, con sede in Borello frazione del comune di Cesena (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

00A15517

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia S. Giovanni Battista, in Formignano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2000 viene estinta la parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in Formignano del comune di Cesena (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

00A15518

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia S. Giorgio in Piano, in San Giorgio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2000 viene estinta la parrocchia S. Giorgio in Piano, con sede in frazione San Giorgio del comune di Cesena (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

00A15519

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Ap., in Bagnile

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2000 viene estinta la parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Ap., con sede in Bagnile frazione del comune di Cesena (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

00A15520

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia dei SS. Pietro Ap. e Martino V., in Luzzena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2000 viene estinta la parrocchia dei SS. Pietro Ap. e Martino V., con sede in frazione Luzzena del comune di Cesena (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

00A15521

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Biagio V.M., in Bora

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2000 viene estinta la parrocchia di S. Biagio V.M., con sede in frazione Bora del comune di Mercato Saraceno (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

00A15522

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Bartolomeo Ap., in Ranchio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2000 viene estinta la parrocchia di S. Bartolomeo Ap., con sede in frazione Ranchio del comune di Sarsina (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

00A15523

Riconoscimento civile dell'estinzione del Monastero di San Domenico, in Pisa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 dicembre 2000 viene estinto il Monastero di San Domenico, con sede in Pisa.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Pisa.

00A15525

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 dicembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9285
Yen giapponese	106,40
Dracma greca	340,75
Corona danese	7,4647
Lira Sterlina	0,62380
Corona svedese	8,8428
Franco svizzero	1,5276
Corona islandese	78,68
Corona norvegese	8,2525
Lev bulgaro	1,9491
Lira cipriota	0,57362
Corona ceca	35,060
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,10
Litas lituano	3,7131
Lat lettone	0,5755
Lira maltese	0,4071
Zloty polacco	3,8490
Leu romeno	24023
Tallero sloveno	213,5990
Corona slovacca	43,990
Lira turca	624000
Dollaro australiano	1,6750
Dollaro canadese	1,4022
Dollaro di Hong Kong	7,2414
Dollaro neozelandese	2,1035
Dollaro di Singapore	1,6078
Won sudcoreano	1162,95
Rand sudafricano	7,0250

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15942

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione a gestire il magazzino generale alla «Magazzini generali di Mede S.r.l.», in Mede

Con decreto ministeriale 23 novembre 2000 ai «Magazzini generali di Mede S.r.l.» con sede in Mede (Pavia), via Rosa Rognone, 4, è revocata l'autorizzazione ad ivi gestire il magazzino generale.

00A15526

Autorizzazione all'ampliamento del proprio magazzino generale alla «Società per azioni Borghetto Magazzini generali e frigoriferi di Brescia», in Brescia.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 2000 la «Società per azioni Borghetto Magazzini generali e frigoriferi di Brescia», in Brescia, via S. Giovanni Bosco, 4, è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con l'utilizzo di un immobile sito in Mazzano (Brescia), via Cortine.

00A15527

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modificazione dal disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio per la tutela del «Riso Vialone Nano Veronese», con sede in Isola della Scala (Verona), mediante talune variazioni al testo di detto disciplinare.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto.

Considerato altresì che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario.

Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifica nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RISO NANO VIALONE VERONESE».

(Reg. della Commissione (CE) n. 1263/96)

È proposta la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», nel testo di seguito indicato:

all'art. 6, comma 4, concernente i parametri fisico-chimici, anziché:

«amilosio % s.s. superiore a 23;

indice di consistenza superiore a 0,90 kg/cmq;»,

leggi:

«amilosio % ss. superiore a 21;

indice di consistenza superiore a 0,85 kg/cmq;».

00A15735

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Comunicato relativo al decreto rettorale 13 giugno 2000 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università»

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

alla pag. 45, seconda colonna, al quarto periodo delle premesse, dove è scritto: «... ha approvato la modifica dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari relativa all'art. 58, nucleo di valutazione;», leggasi: «... ha approvato la modifica dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari relativa all'art. 58, nucleo di valutazione, disponendo altresì il trasferimento del succitato articolo dal Titolo V al Titolo II, quale art. 16, con conseguente variazione numerica degli articoli successivi;»;

alla pag. 46, prima colonna, sotto la dicitura «testo vigente», è inserita la seguente: «art. 58»;

alla pag. 46, seconda colonna, sotto la dicitura «Nuovo testo», è inserita la seguente: «art. 16».

00A15810

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla società Rocchetta S.p.a. in Gualdo Tadino a utilizzare in miscela l'acqua minerale sorgente Umbra-Rocchetta proveniente dal pozzo denominato R5.

Con determinazione dirigenziale n. 9233 del 15 novembre 2000 la società Rocchetta S.p.a. con sede in Gualdo Tadino (Perugia), zona Industriale Sud, località Madonna del Piano, è stata autorizzata ad utilizzare in miscela l'acqua minerale Sorgente Umbra-Rocchetta proveniente dal pozzo R5, insistente nella concessione di acqua minerale Rocchetta.

00A15538

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651302/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.